

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 587)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(SARAGAT)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

col **Ministro delle Finanze**

(TREMELLONI)

col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

col **Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile**

(JERVOLINO)

col **Ministro della Marina Mercantile**

(SPAGNOLLI)

e col **Ministro della Sanità**

(MANCINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MAGGIO 1964

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra l'Italia e la Jugoslavia per il regolamento del traffico di persone, nonché dei trasporti e delle comunicazioni terrestri e marittime tra le aree limitrofe, concluso ad Udine il 31 ottobre 1962

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo per il regolamento del traffico di persone nonché dei trasporti e delle comunicazioni terrestri e marittime tra le aree limitrofe, concluso ad Udine il 31 ottobre 1962, comprende norme sui documenti per il transito, sui problemi connessi alla disciplina delle linee marittime e terrestri e sulle facilitazioni fiscali e valutarie relative ai territori lungo il confine di Stato italo-jugoslavo da Monte Forno a Dosso Giulio, e lungo la linea di demarcazione della zona di Trieste.

L'Accordo inoltre stabilisce le misure sanitarie, veterinarie e fitopatologiche da applicarsi al traffico di frontiera, nonché il regolamento delle assicurazioni sociali relative alle persone residenti stabilmente in una delle aree e aventi regolare rapporto di lavoro nell'area adiacente.

Una clausola di rilievo può essere considerata quella che consente ai titolari dei documenti di transito di entrare e uscire da qualsiasi valico e punto di passaggio, cioè lungo tutto l'arco di confine e lungo la linea di demarcazione, purchè ciò non comporti la circolazione al di fuori delle aree di applicazione dell'Accordo.

Circa le linee automobilistiche colleganti le due aree limitrofe, l'Accordo comporta l'istituzione di una ulteriore linea nonché l'intensificazione di una delle linee già esistenti. Anche nel settore dei trasporti marittimi l'Accordo contiene clausole miranti ad un potenziamento dei medesimi.

L'opportunità di regolare con un Accordo il traffico di cui trattasi è indicata dal fatto che dal 1956 al 30 settembre 1962 le statistiche hanno registrato circa 45 milioni di persone in transito fra le due aree limitrofe.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e la Jugoslavia per il regolamento del traffico di persone, nonché dei trasporti e delle comunicazioni terrestri e marittime tra le aree limitrofe, conclusa ad Udine il 31 ottobre 1962.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo 60 dell'Accordo stesso.

ACCORDO

tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia per il regolamento del traffico di persone nonché dei trasporti e delle comunicazioni terrestri e marittime tra le aree limitrofe

TITOLO I.**AREE DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO****Art. 1.***Determinazione delle aree.*

I territori che vengono presi in considerazione ai fini dell'applicazione del presente Accordo sono:

- a) l'area di Trieste comprendente i Comuni di cui all'unito elenco (Allegato A);
- b) le aree adiacenti all'area di Trieste comprendenti i Comuni o parte di essi di cui all'unito elenco (Allegato B);
- c) l'area per una profondità di 10 chilometri comprendente i Comuni o parte di essi indicati nell'unito elenco (Allegato C);
- d) l'area per una profondità di 10 chilometri comprendente i Comuni o parte di essi indicati nell'unito elenco (Allegato D).

Eventuali variazioni all'attuale circoscrizione territoriale amministrativa o catastale dei Comuni o di parte di essi menzionati nei predetti elenchi non avranno alcun effetto sulle aree di applicazione del presente Accordo.

TITOLO II.**MOVIMENTO DELLE PERSONE****Art. 2.***Persone che hanno diritto al transito*

Hanno diritto ad usufruire delle facilitazioni per il movimento per terra e per mare previste dal presente Accordo tutte le persone stabilmente residenti nelle aree di cui all'articolo 1.

Art. 3.

Documenti per il transito

I documenti che verranno rilasciati ai fini dell'articolo 2 sono i seguenti:

- 1) lasciapassare;
- 2) tessera e permesso per il transito agricolo;
- 3) lasciapassare straordinario;
- 4) permesso di attraversamento.

Art. 4.

Lasciapassare

1. - Tutte le persone stabilmente residenti in una delle aree indicate nell'articolo 1, che intendano recarsi nelle aree adiacenti, avranno diritto ad ottenere, su domanda, un lasciapassare. Esso sarà valido per un anno e per quattro viaggi al mese e sarà rinnovabile.

Qualora sussistano giustificati motivi, il lasciapassare potrà essere concesso, a domanda, per un numero maggiore di viaggi. In tal caso i motivi dovranno essere indicati nello stesso lasciapassare.

2. - Le persone che abbiano frequente necessità di recarsi nelle aree adiacenti (medici, veterinari, ostetriche, autisti di imprese di trasporto e di istituti ospedalieri, lavoratori ed impiegati che hanno rapporto di lavoro continuativo nell'altra area, nonché il personale di istituti di assicurazione-sociale, incaricato di esercitare il controllo previsto dall'articolo 6 della Convenzione in materia di assicurazione sociale, firmata a Trieste il 27 marzo 1956) avranno diritto ad ottenere un lasciapassare valido per un anno, per un numero illimitato di viaggi e rinnovabile. Le persone fornite del lasciapassare di cui al presente punto hanno contemporaneamente diritto anche al lasciapassare di cui al punto 1.

3. - Nei lasciapassare sopra menzionati saranno indicate le generalità del titolare e, sulla pagina interna della copertura, sarà applicata la sua fotografia, timbrata a secco.

4. - I possessori del lasciapassare possono recarsi in tutte le aree adiacenti di applicazione del presente Accordo attraverso qualsiasi punto di passaggio. Parimenti, anche all'atto del ritorno possono usufruire dei vari punti di passaggio.

Il movimento dei titolari di lasciapassare è consentito solo nelle aree di applicazione dell'Accordo.

5. - I minori di anni 12, che viaggiano con i genitori o con altre persone che li accompagnano, dovranno essere iscritti nominativamente nel lasciapassare dei predetti.

6. - I lasciapassare di cui ai comma 1 e 2 saranno conformi rispettivamente agli allegati 1 e 2.

Art. 5.

Soggiorno nelle aree adiacenti

1. - Il rientro nell'area di residenza dovrà essere di regola effettuato al più tardi entro 72 ore dall'uscita per i possessori di lasciapassare di cui al punto 1 dell'articolo 4 ed entro 48 ore dall'uscita per i possessori di lasciapassare di cui al punto 2 dello stesso articolo.

2. - Qualora sussistano giustificati motivi (di lavoro, di cura, di famiglia e turistici) il lasciapassare potrà essere valido, su domanda, per un soggiorno nelle aree adiacenti fino ad un mese. Nella domanda dovrà essere precisato il periodo che l'interessato intende trascorrere nelle aree adiacenti.

Art. 6.

Modalità di rilascio

1. - I lasciapassare di cui all'articolo 4 saranno emessi possibilmente entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda, da parte italiana dalle Questure competenti e, da parte jugoslava, dai competenti Comitati popolari distrettuali in base a documento attestante che il richiedente si trova nelle condizioni previste dal presente Accordo.

2. - I lasciapassare saranno emessi dalle autorità jugoslave indicate al punto precedente anche per i cittadini italiani stabilmente residenti nei territori di cui all'articolo 1, lettera *b*) e *d*) e dalle autorità italiane indicate nello stesso punto anche per i cittadini jugoslavi stabilmente residenti nei territori di cui all'articolo 1, lettere *a*) e *c*).

3. - I lasciapassare saranno sottoposti al visto delle autorità dell'altra Parte menzionate nel punto 1. A tale fine, essi verranno inoltrati per il tramite degli organi addetti ai servizi di controllo nei punti di passaggio secondo le modalità che saranno concordate tra gli stessi organi. Il visto sarà concesso entro 8 giorni dalla data della consegna del documento ai predetti organi.

4. - La validità del lasciapassare inizia a partire dal giorno del rilascio del visto. I viaggi consentiti sulla base del lasciapassare possono essere compiuti in qualsiasi giorno nel corso dello stesso mese. I viaggi che non sono stati effettuati nel corso di ciascun mese di validità del lasciapassare non potranno essere effettuati nel mese successivo.

5. - I lavoratori che hanno un rapporto di lavoro continuativo nell'area adiacente, durante il periodo di tempo occorrente per la proroga del visto di reciprocità sul lasciapassare, possono transitare dall'una all'altra area purchè siano forniti del « Certificato provvisorio di transito » rilasciato dalle autorità di quell'area nella quale i lavoratori risiedono stabilmente. Tale certificato sarà conforme all'allegato 3. Esso non è soggetto all'apposizione del visto di reciprocità.

6. - Qualora le autorità di una delle Parti contraenti rifiutino il visto, ne informeranno, al più tardi entro 8 giorni da quello della consegna del documento agli organi menzionati nel punto 1, le autorità dell'altra Parte, indicando il motivo e restituendo il documento stesso.

Qualora le autorità di un'area ritengano che determinate persone, stabilmente residenti nell'area adiacente, non possano fruire ulteriormente del lasciapassare, ne informeranno le autorità che lo hanno rilasciato, le quali ultime, alla sua scadenza, non lo rinnoveranno e provvederanno al suo ritiro, informando le autorità dell'area adiacente.

Nei casi in cui la procedura di cui sopra si renda necessaria prima della scadenza della validità del lasciapassare, le autorità interessate ne informeranno subito, e in ogni caso prima della scadenza stessa, le autorità dell'altra area. Queste, entro 30 giorni, daranno all'autorità richiedente la comunicazione del ritiro del documento.

La segnalazione di un'autorità all'altra, riguardante i casi sopradescritti, dovrà contenere le generalità del titolare del lasciapassare, i motivi della richiesta e la durata del provvedimento.

Art. 7.

Movimento di persone per attività connesse con beni agrari

1. - I proprietari di beni immobili agrari (arativi, orti, frutteti, vigneti, prati, pascoli, boschi, cave di pietra e simili) o di aziende agrarie, situati in una delle aree di cui all'articolo 1 lettere *a*) e *b*) del presente Accordo e già residenti in una delle aree predette ove si trovino i loro beni, che non abbiano fatto ritorno in detta area entro il termine che è stato stabilito d'accordo tra i due Governi, non potranno usufruire delle facilitazioni previste dal presente articolo.

2) - Hanno diritto al transito per un numero illimitato di volte, per attività connesse con beni agrari, le sottoindicate categorie di persone stabilmente residenti in una fascia della profondità di 10 chilometri dalla linea che separa l'area di cui all'articolo 1, lettera *a*), dall'area di cui all'articolo 1, lettera *b*) del presente Accordo che si recano in fondi situati nella fascia prospiciente della stessa profondità; hanno altresì diritto al transito per un numero illimitato di volte per attività connesse con beni agrari le sottoindicate categorie di persone stabilmente residenti in una delle aree di cui all'articolo 1, lettere *c*) e *d*) che si rechino in fondi situati nell'area adiacente:

a) i proprietari dei beni immobili agrari (arativi, orti, frutteti, vigneti, prati, pascoli, boschi, cave di pietra e simili) o di aziende agricole attraversati dalla linea che separa l'area di cui all'articolo 1, lettera *a*), dall'area di cui all'articolo 1, lettera *b*), nonchè i proprietari dei beni immobili agrari attraversati dalla linea che separa l'area di cui all'articolo 1, lettera *c*) dall'area di cui all'articolo 1, lettera *d*), qualora questi ultimi fossero stati proprietari alla data del 15 settembre 1947;

b) i proprietari, non appartenenti alla categoria di cui al punto 1) del presente articolo, dei beni agrari sopra menzionati o di aziende agricole situati in una fascia della profondità di 10 chilometri dalla linea che separa l'area di cui all'articolo 1, lettera *a*), dall'area di cui all'articolo 1, lettera *b*), nonchè i proprietari dei beni immobili sopra menzionati o di aziende agricole situati in una delle aree di cui all'articolo 1, lettere *c*) e *d*) qualora questi ultimi fossero stati proprietari alla data del 15 settembre 1947;

c) i conduttori di beni immobili agrari o aziende agricole attraversati dalla linea che separa l'area di cui all'articolo 1, lettera a), dall'area di cui all'articolo 1, lettera b), o situati nelle aree di cui alla lettera b) punto 2 del presente articolo, qualora fossero conduttori alla data del 5 ottobre 1954, per i beni situati nelle aree di cui all'articolo 1, lettere a) e b) e alla data del 15 settembre 1947 per i beni situati in una delle aree di cui all'articolo 1, lettere c) e d) e fino alla cessazione del rapporto contrattuale;

d) i congiunti conviventi con le persone appartenenti alle categorie di cui alle lettere a), b) e c) del punto 2 del presente articolo;

e) i lavoratori agricoli fissi e temporanei che siano in rapporto contrattuale o assunti dalle persone di cui alle lettere a), b) e c) del punto 2 del presente articolo;

f) i pastori, i carbonai ed i boscaioli che lavorano sui fondi di cui alle lettere a) e b) del punto 2 del presente articolo.

3. - I proprietari di beni immobili agrari o di aziende agricole situati in una delle aree di cui all'articolo 1, lettere a) e b) del presente Accordo, ma al di là della fascia dei 10 chilometri, potranno rivolgersi, ai fini del riconoscimento del diritto di transito di cui al punto 2 del presente articolo, alla Commissione mista permanente di cui all'articolo 57.

4. - Ai titolari di usi civici residenti nei territori contemplati dall'Accordo sarà altresì rilasciata la tessera di transito agricolo al fine di usufruire dei loro diritti.

Art. 8.

Passaggio di proprietà

I futuri proprietari godranno degli stessi diritti previsti dal presente Accordo per gli attuali proprietari purchè abbiano conseguito la proprietà di beni agrari per atto tra vivi o per successione legittima, a condizione che siano congiunti o coniugati (figli, nipoti, genitori, fratelli e sorelle, nonni) con il precedente proprietario.

Le persone a cui favore è in corso il passaggio di proprietà di un fondo dovranno, al fine di poter usufruire del diritto alla tessera di transito agricolo previsto dall'articolo 11, allegare alla domanda per la concessione di detta tessera un certificato delle autorità competenti attestante che le pratiche per il trasferimento della proprietà sono in corso o che il richiedente è l'erede o uno degli eredi. Copia di questo certificato sarà trasmessa all'autorità dell'altra Parte in occasione della richiesta del visto.

Art. 9.

Usufruttuari

Gli stessi diritti dei proprietari avranno i titolari di usufrutto su beni immobili agrari di cui al punto 1) dell'articolo 7 a condizione che siano coniugati o congiunti (figli, nipoti, genitori, fratelli e sorelle, nonni) con il proprietario.

Art. 10.

Persone giuridiche

1. - Le agevolazioni previste dall'articolo 7 del presente Accordo sono applicabili anche alle persone giuridiche aventi sede in una delle aree di cui all'articolo 1.

2. - Resta inteso che il transito sarà consentito ai rappresentanti delle persone giuridiche di cui al punto 1, che abbiano stabile residenza in una delle aree di cui si tratta.

Art. 11.

Documenti per il transito agricolo

1. - I documenti che danno diritto alle persone indicate negli articoli 7 (punti 2 e 3), 8, 9 e 10 del presente Accordo di recarsi dall'una all'altra area, sono la tessera ed il permesso per il transito agricolo.

2. - La tessera per il transito agricolo è valida fino al 31 dicembre dell'anno in cui viene rilasciata ed è rinnovabile.

Essa vale come documento di identità e deve contenere le generalità e la fotografia del titolare.

3. - Nella tessera per il transito agricolo devono risultare anche l'ubicazione di ciascun fondo, l'estensione ed il genere di cultura nonché il numero e la specie del bestiame utilizzato per scopi agricoli.

I nuovi nati del bestiame durante la sosta nell'altra area debbono essere annotati da parte degli organi doganali sulla tessera per il transito agricolo entro giorni 14. A tal fine il titolare della tessera esibirà un certificato rilasciato dall'Autorità comunale del luogo in cui la nascita del bestiame è avvenuta.

4. - La tessera per il transito agricolo sarà rilasciata alle persone indicate nelle lettere *a)*, *b)* e *c)* del punto 2 dell'articolo 7, nell'articolo 9 e nel punto 2 dell'articolo 10. Essa sarà conforme all'allegato 4.

Il permesso di transito agricolo sarà rilasciato alle persone di cui alle lettere *d)*, *e)* ed *f)* del punto 2 dell'articolo 7 nonché alle corrispondenti categorie di persone per quanto concerne gli usufruttuari di cui all'articolo 9. Esso sarà conforme all'allegato 5, sarà valido un anno e sarà rinnovabile.

Il permesso di transito agricolo sarà rilasciato anche ai lavoratori di beni immobili agrari appartenenti alle persone giuridiche di cui all'articolo 10 del presente Accordo.

5. - Nella tessera per il transito agricolo devono essere iscritti i membri della famiglia del titolare, nonché i lavoratori fissi e temporanei, i pastori, i boscaioli e i carbonari che hanno diritto di recarsi dall'una all'altra area. Nella predetta tessera dovrà essere pure indicato il numero d'ordine dei permessi per il transito agricolo in possesso degli stessi.

6. - I minori di anni 12, che si accompagnano ad un congiunto titolare di una tessera per il transito agricolo e che siano in essa iscritti, non avranno bisogno del permesso per il transito agricolo.

7. - Nella tessera per il transito agricolo dei conduttori saranno anche menzionati il nome del proprietario del fondo nonchè il tipo e la durata del contratto.

8. - Sulla tessera per il transito agricolo, che viene rilasciata al titolare del diritto di uso civico, verrà apposto il timbro bilingue con la scritta « Titolare di uso civico » (« Uživalec Občinskega zemljišča »).

Art. 12.

Modalità di rilascio

1. - Le tessere ed i permessi per il transito agricolo rilasciati da parte italiana dalle competenti Questure e, da parte jugoslava, dai competenti Comitati popolari distrettuali in base a documenti attestanti che il richiedente si trova nelle condizioni previste dal presente Accordo. Le tessere ed i permessi verranno emessi possibilmente entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

2. - Le tessere per il transito agricolo saranno rilasciate ai titolari di uso civico sulla scorta di elenchi che contengano i dati sulle persone e sui beni immobili. Nel corso dei primi due mesi di ogni anno verranno scambiati fra gli organi locali i relativi elenchi.

3. - Le tessere ed i permessi per il transito agricolo saranno sottoposti al visto delle autorità dell'altra Parte menzionate nel punto 1. A tal fine essi verranno inoltrati per il tramite degli organi addetti ai servizi di controllo nei punti di passaggio secondo le modalità che saranno concordate tra gli organi stessi.

4. - Il visto sarà concesso nel più breve spazio di tempo e comunque non oltre 20 giorni dalla data della consegna dei documenti ai predetti organi.

5. - Qualora le autorità di una delle Parti contraenti rifiutassero il visto, ne informeranno, entro lo stesso termine di cui al punto 4, le autorità dell'altra Parte, indicandone il motivo e restituendo il documento.

6. - Per poter ottenere le tessere per il transito agricolo, gli interessati dovranno esibire, a richiesta delle autorità, documenti comprovanti la proprietà dei terreni sui quali intendono svolgere le attività connesse con beni agrari. Tali documenti saranno rilasciati dai competenti Uffici catastali o tavolari di quell'area nella quale è situato il terreno.

Art. 13.

Modalità d'uso.

1. - Le tessere ed i permessi per il transito agricolo saranno validi esclusivamente per la località o le località in essi indicate. Il transito dovrà avvenire nei punti di passaggio nei medesimi specificati, fatta eccezione dei bipossidenti i cui fondi sono attraversati dalla linea che separa le aree previste dall'Accordo e dei membri delle loro famiglie, che potranno recarsi anche direttamente nel fondo situato nell'altra

area, esclusivamente per lavori agricoli e con l'obbligo di non allontanarsi da detto fondo. Il trasferimento dei prodotti dovrà essere effettuato solo attraverso i punti di passaggio indicati nella tessera.

2. - Non sono consentite deviazioni dall'itinerario più breve per recarsi nella località o nelle località indicate. Il rientro dovrà essere effettuato nella stessa giornata attraverso lo stesso punto di passaggio (salvo l'eccezione di cui al comma precedente) e prima dell'orario di chiusura dello stesso punto di passaggio.

3. - I titolari dei documenti per il transito agricolo, che abbiano necessità di recarsi nei propri fondi durante il periodo necessario per il rinnovo dei documenti stessi, potranno ottenere, a domanda, dalle stesse autorità, un certificato per il transito. Detto certificato sarà conforme all'allegato 6, non sarà soggetto al visto di reciprocità e sarà valido per il mese di gennaio.

4. - Le persone i cui fondi sono attraversati dalla linea che separa le aree previste dall'Accordo si avvarranno del diritto del passaggio diretto nell'altra area secondo le modalità concordate dagli organi locali delle due Parti.

Art. 14.

Permesso stagionale di permanenza

1. - Le persone di cui agli articoli 7, 9 e 10, le quali per esigenze di lavori stagionali debbano permanere nell'altra area per un periodo superiore ad un giorno, dovranno essere munite anche di un permesso stagionale di permanenza. In esso saranno indicati il periodo e la località di soggiorno nell'altra area, nonché il numero d'ordine della tessera o del permesso per il transito agricolo.

2. - Il permesso stagionale di permanenza sarà valido per un periodo non superiore a tre mesi e sarà rinnovabile. Esso sarà conforme al modello di cui all'allegato 7. Per il rilascio e per il visto valgono le norme dell'articolo 12.

Art. 15.

Lasciapassare straordinario

1. - In caso di speciale urgenza o di giustificati motivi potrà essere concesso alle persone di cui all'articolo 2 un lasciapassare straordinario valido per il Comune in esso indicato. Questo documento sarà rilasciato, da parte italiana e jugoslava, dai competenti organi addetti ai servizi di controllo dei punti di passaggio.

Il transito delle persone alle quali è stato concesso il lasciapassare straordinario avverrà d'intesa fra gli organi italiani e jugoslavi addetti al servizio di controllo nei punti di passaggio.

2. - Gli autisti di auto-taxi possono ottenere il lasciapassare straordinario solo in caso di trasporto di persone che hanno bisogno urgente di recarsi nell'area adiacente (morte, grave malattia di congiunti, nel caso di intervento medico) con la validità di non oltre due giorni. In esso, l'organo competente (Polizia di frontiera o Milizia popolare) atte-

sterà che la persona trasportata non ha altri mezzi per giungere a destinazione.

Gli autisti di auto-taxi nel viaggio di ritorno possono trasportare solo le stesse persone.

La persona trasportata deve essere in possesso del regolare lasciapassare ai sensi dell'articolo 4 punto 1 o del lasciapassare straordinario oppure del regolare documento di viaggio (passaporto). Il viaggio va effettuato attraverso la via più breve.

3. - Il lasciapassare straordinario darà facoltà di soggiorno nell'altra area per un periodo fino a 10 giorni ed il transito sarà consentito per una sola volta, con rientro attraverso lo stesso punto di passaggio.

4. - Il lasciapassare di cui sopra sarà conforme all'allegato 8 e dovrà essere esibito con la carta di identità.

Art. 16.

Permesso di attraversamento

1. - Le persone residenti in una delle aree di cui all'articolo 1 del presente Accordo, che abbiano interesse, data la maggiore brevità del percorso, di attraversare l'area adiacente, potranno ottenere un permesso di attraversamento conforme all'allegato 9.

2. - Detto permesso potrà essere concesso a coloro che ne facciano richiesta per recarsi nel proprio fondo, nel posto di lavoro o nel proprio centro Amministrativo, nonché al personale addetto ai servizi automobilistici di linea o incaricati del trasporto di merci con autocarri.

3. - Il permesso di attraversamento conterrà le generalità e la fotografia del titolare, nonché l'indicazione dei punti di passaggio e dell'itinerario che il titolare del documento sarà obbligato a seguire.

Non saranno consentite soste nell'area di transito, salvo casi di forza maggiore.

4. - Il permesso di attraversamento avrà validità annuale e potrà essere prorogato.

5. - Per quanto concerne le modalità per il rilascio del documento si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 6 del presente Accordo, intendendosi sostituita al « visto » delle autorità dell'altra Parte, la « autorizzazione » all'attraversamento.

Art. 17.

Casi di calamità

Nei casi di calamità (incendio, inondazione e simili) sarà permesso, d'intesa tra le competenti autorità locali, alla popolazione esposta al pericolo, nonché alle persone che intervengano per l'opera di salvataggio, il passaggio e la permanenza nell'area adiacente, finchè perdura lo stato di pericolo.

Art. 18.

Punti di passaggio

1. - Il movimento delle persone in possesso dei documenti previsti dal presente Accordo avverrà attraverso i punti di passaggio di prima e seconda categoria di cui agli elenchi (allegati 10 e 11).

Il movimento delle persone attraverso i punti di passaggio di prima categoria potrà avere luogo in qualunque ora del giorno e della notte, mentre il movimento delle persone attraverso i punti di passaggio di seconda categoria potrà effettuarsi:

nei mesi di gennaio e dicembre dalle ore 7 alle ore 18;
nei mesi di febbraio e novembre dalle ore 6,30 alle ore 18,30;
nei mesi di marzo ed ottobre dalle ore 6 alle ore 19;
nei mesi di aprile e settembre dalle ore 5 alle ore 19,30;
nei mesi di maggio, giugno, luglio ed agosto dalle ore 4 alle ore 21 (ora dell'Europa Centrale).

2. - Le competenti autorità potranno di comune accordo, in quanto sussistano giustificate necessità delle popolazioni, modificare in alcuni punti di passaggio di seconda categoria l'orario di apertura e di chiusura degli stessi, come pure decidere l'apertura permanente o temporanea di altri punti di passaggio.

Le competenti autorità potranno altresì di comune accordo stabilire l'eventuale chiusura di alcuni punti di passaggio di seconda categoria durante le domeniche ed altri giorni festivi, come pure in caso di giustificata necessità.

Gli organi locali competenti delle due Parti si scambieranno ogni anno, nel mese di gennaio, gli elenchi delle giornate festive nei rispettivi Stati.

3. - I competenti organi locali potranno modificare, di comune accordo, i periodi di apertura dei punti di passaggio di seconda categoria stagionali in base alle effettive necessità delle popolazioni interessate.

Art. 19.

Disposizioni comuni ai documenti per il transito

1. - Tutti i documenti previsti dal presente Accordo saranno redatti in italiano, sloveno e serbo-croato.

2. - Il rilascio ed il visto dei predetti documenti sarà esente da qualsiasi tassa od altri gravami, salvo il rimborso del costo dei documenti stessi.

3. - Qualora, per cause di forza maggiore, il rientro non possa essere effettuato nel termine prescritto, il titolare di uno dei documenti del presente Accordo dovrà darne immediata notizia alle competenti autorità locali, le quali ne informeranno le autorità dell'altra Parte.

4. - a) I documenti di transito previsti dal presente Accordo potranno essere ritirati in ogni momento in caso di abuso, da parte delle

autorità competenti per il rilascio dei documenti e dei visti previsti dal presente Accordo, ed in casi eccezionali anche da parte degli organi di controllo ai punti di passaggio, senza pregiudizio delle sanzioni penali per atti illeciti eventualmente commessi da parte dei titolari e dai minori ad essi affidati.

Qualora i provvedimenti di cui sopra colpiscano il titolare di una tessera per il transito agricolo, i membri della sua famiglia e la sua manodopera potranno continuare a recarsi nell'area adiacente per scopi agricoli.

b) Nei casi previsti dal comma precedente o qualora il titolare della tessera per il transito agricolo sia temporaneamente impedito dal recarsi nel fondo situato nell'area adiacente, la sua tessera potrà essere consegnata ad un membro della sua famiglia ovvero, in mancanza di esso, ad un suo dipendente in possesso del permesso per il transito agricolo, ma, in questo secondo caso, sarà necessario il benestare delle competenti autorità. Il consegnatario della tessera predetta potrà in tal modo avvalersi delle stesse facilitazioni spettanti al titolare.

c) Del ritiro del documento, come pure dei motivi che lo hanno determinato, sarà informata, nel termine di tre giorni, l'autorità che ha rilasciato il documento stesso. In questo caso il documento sarà restituito alla predetta autorità.

Nei casi di ritiro del documento di transito, gli organi competenti per il rilascio dei documenti e dei visti previsti dal presente Accordo e, in casi eccezionali, anche gli organi di controllo ai punti di passaggio rilasceranno agli interessati una dichiarazione attestante il ritiro. Tale dichiarazione che sarà conforme all'allegato n. 12 servirà alla persona interessata per il ritorno nella propria area di residenza.

d) Nel caso che una persona appartenente alle categorie indicate nel presente Accordo venga privata della libertà personale dalle autorità dell'altra Parte, queste dovranno al più presto e comunque entro 48 ore informare le autorità dell'area adiacente, indicandone il motivo.

5. - Le due Parti contraenti si riservano il diritto, in casi eccezionali, in particolare per motivi di sicurezza nazionale, di chiudere totalmente o parzialmente, per un certo tempo, il traffico di cui al presente Accordo. Il Governo che dovesse adottare simile decisione ne informerà quanto prima e, possibilmente, con 8 giorni di anticipo, l'altra Parte contraente. Della possibilità di riapertura di detto traffico sarà subito data comunicazione all'altra Parte.

6. - Rettifiche ed aggiunte ai documenti possono essere effettuate soltanto dalle autorità che li hanno rilasciati.

Qualora le competenti autorità dell'altra Parte accertino irregolarità nella compilazione dei documenti di transito non potranno apportare correzioni o annullare i documenti stessi, ma li restituiranno, con le proprie osservazioni, alle autorità che li hanno rilasciati.

Qualora le autorità che hanno rilasciato i documenti apportino correzioni od aggiunte agli stessi, ma dopo che le autorità dell'altra Parte li abbiano visti, li trasmetteranno nuovamente per il visto. È fatta eccezione per l'iscrizione dei minori di anni 12, la quale verrà convalidata soltanto con il timbro dell'autorità che ha rilasciato il documento.

Nel caso in cui il documento vada perduto o danneggiato e in caso di altri giustificati motivi, può essere rilasciato un duplicato in conformità alle disposizioni in vigore nell'area nella quale il documento è stato rilasciato. Sul nuovo documento sarà apposta la scritta: « Duplicato - Duplikat ».

7. - I titolari di tessere per il transito menzionato agli articoli 4 e 15 dell'Accordo, qualora soggiornino nell'altra area per un periodo più lungo di 72 ore, dovranno attenersi alle disposizioni sulla notifica alle competenti autorità.

TITOLO III.

TRASPORTI MARITTIMI E TERRESTRI

Art. 20.

Principio della reciprocità

Le condizioni generali relative all'istituzione ed all'esercizio delle linee di trasporto marittime e terrestri di cui al presente Accordo saranno basate, sotto ogni aspetto, sul principio della reciprocità.

In questo senso saranno interpretati gli articoli che disciplinano tale materia.

Art. 21.

Reciprocità delle linee

A sensi dell'articolo 20 ciascuna delle Parti contraenti avrà facoltà di provvedere in tutto o in parte all'esercizio delle proprie linee indipendentemente dal fatto che l'altra Parte si avvalga o meno della facoltà di esercitare le proprie linee corrispondenti.

Art. 22.

Disciplina delle linee marittime e terrestri

La Commissione Mista Permanente di cui all'articolo 57 determina le linee di comunicazione marittime e terrestri tra i porti e le località delle aree considerate nel presente Accordo, nonché le condizioni generali di esercizio.

Ogni anno, nel mese di dicembre, i competenti organi locali delle due Parti concorderanno gli orari e le altre questioni tecniche concernenti le linee marittime e terrestri, a valere per l'anno successivo.

Eventuali modifiche stagionali degli orari sia per le linee marittime che per quelle automobilistiche possono avere luogo nel corso dell'anno, per mezzo di accordi diretti fra le competenti autorità locali delle due Parti.

Art. 23.

Esenzione fiscale a favore di imprese di trasporti

Allo scopo di evitare una doppia tassazione e di agevolare i traffici di linea tra le aree di cui al presente Accordo, le imprese marittime come pure quelle di autotrasporti che esercitano il servizio di passeggeri tra le predette aree, non saranno assoggettate nell'altra area, semprechè le imprese stesse non vi abbiano alcuna organizzazione stabile, al pagamento di alcuna imposta, tassa o contributo eccetera che colpiscano redditi, entrate lorde, mezzi di trasporto, biglietti o atti amministrativi (come per esempio per le autolinee, le concessioni).

Art. 24.

Tariffe per il trasporto dei viaggiatori

Le tariffe dei servizi marittimi di linea per gli stessi percorsi con partenza dalla medesima località saranno uguali.

La stessa norma varrà anche per le tariffe dei servizi terrestri di linea.

Le condizioni tariffarie per lo svolgimento del traffico marittimo e terrestre vengono stabilite dalla Commissione mista permanente.

Qualora una Parte ritenga che a causa di mutate condizioni obiettive che influiscano sulla formazione delle tariffe sia necessario che la Commissione mista permanente si riunisca, essa può chiedere che entro il termine di un mese venga convocata una riunione straordinaria della Commissione.

Art. 25.

Vendita dei biglietti

Allo scopo di facilitare il traffico, la vendita dei biglietti potrà avvenire sia a terra che a bordo delle navi o sugli autobus, a condizione che le somme riscosse nell'altra area siano depositate alla Dogana di uscita.

La vendita dei biglietti marittimi non potrà, nell'ultimo porto, effettuarsi a bordo.

I biglietti per i trasporti marittimi e terrestri saranno pagati in valuta legale del luogo di vendita.

Art. 26.

Trasferimento delle somme riscosse per biglietti

Le somme depositate in Dogana, in base al disposto dell'articolo 25, saranno versate dalle Dogane competenti presso Istituti bancari autorizzati, in conti intestati alle imprese che hanno effettuato il deposito.

Da tali conti potranno essere prelevate dalle imprese intestatarie le somme occorrenti per le spese di manutenzione e di esercizio delle linee.

I saldi dei predetti conti saranno trasferiti in conformità alle disposizioni generali stabilite nell'Accordo di pagamento in vigore fra le due Parti contraenti al momento del trasferimento stesso.

Art. 27.

Bandiera delle navi e notifica per attivazione di linee

Le linee marittime da passeggeri di cui al presente Accordo saranno esercitate soltanto con navi battenti bandiera italiana e con navi battenti bandiera jugoslava.

In relazione al quadro dei servizi di cui all'articolo 22, le competenti autorità locali di una delle Parti notificheranno alle competenti autorità locali dell'altra Parte la data di inizio di ogni linea, i nominativi delle imprese che eserciteranno le linee stesse, nonché le navi che saranno impiegate.

Art. 28.

Trattamento delle navi

Ciascuna delle Parti contraenti s'impegna di usare alle navi dell'altra Parte, adibite alle linee di cui al presente Accordo, lo stesso trattamento delle navi nazionali, sia all'entrata, durante l'approdo ed all'uscita dai porti, sia per quanto riguarda il pagamento delle tasse e di ogni diritto, come pure per quanto riguarda i luoghi di ormeggio, l'imbarco e lo sbarco.

Saranno ridotte al minimo strettamente necessario le formalità alle quali nei porti dell'altra area possano comunque essere sottoposte le navi di cui al precedente comma, i loro equipaggi ed i passeggeri.

Art. 29.

Divieto di cabotaggio

Le navi adibite alle linee attivate da ciascuna delle Parti contraenti non potranno effettuare il cabotaggio fra i porti dell'altra area.

Non si intenderà per cabotaggio il fatto che una nave tocchi più porti di un'area per imbarcare passeggeri diretti in uno dei porti dell'altra area.

Art. 30.

Trasporto di merci a mezzo di navi

Eventuali trasporti di merci a mezzo delle navi che effettueranno il trasporto dei passeggeri, a sensi del presente Accordo, saranno regolati dalle disposizioni generali vigenti.

Art. 31.

Applicazione di disposizioni più favorevoli

Tutte le disposizioni eventualmente più favorevoli in materia di trasporti marittimi e terrestri, contenute in convenzioni generali tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federativa Jugoslava, verranno applicate rispettivamente ai servizi marittimi e terrestri di cui al presente Accordo.

Art. 32.

Esercizio di servizi automobilistici di linea

Le autolinee di cui al presente Accordo saranno esercitate in regime di concessione da imprese autorizzate a tale attività e regolarmente iscritte nei registri ufficiali delle rispettive aree.

Le concessioni saranno rilasciate dalle autorità locali competenti, ciascuna per la parte di percorso nella rispettiva area. Tali concessioni avranno la validità di un anno e potranno essere prorogate.

In casi particolari, potranno essere rilasciate concessioni anche per periodi più brevi.

Art. 33.

Rilascio di concessioni

Le imprese di autotrasporti presenteranno domanda di concessione alle proprie autorità locali competenti.

Ogni domanda sarà corredata da una planimetria del percorso, dai programmi di esercizio con gli orari, dalle tariffe, dalla descrizione dei veicoli e potrà contenere qualunque altra utile indicazione.

Le domande che siano state approvate dalle competenti autorità locali di una Parte saranno trasmesse alle competenti autorità locali dell'altra Parte, le quali saranno tenute a comunicare la loro decisione entro 15 giorni.

Art. 34.

Ritiro della concessione

Le competenti autorità potranno ritirare la concessione a quelle imprese che, nella rispettiva area, abbiano violato le norme di legge ivi vigenti o le condizioni che disciplinano l'esercizio dei servizi di linea.

Il ritiro, salvo in casi di particolare gravità, dovrà essere preceduto da una diffida. Sia la diffida che il ritiro dovranno essere comunicati alla competente autorità dell'altra Parte.

Nel caso che a un'impresa sia stata ritirata la concessione, il servizio già dalla stessa esercitato verrà concesso ad altra impresa secondo la procedura di cui all'articolo 33.

Art. 35.

Divieto di traffico interno nell'area adiacente

Le imprese autorizzate a sensi dell'articolo 33 ad esercitare gli autoservizi di linea tra le aree di cui al presente Accordo non potranno nelle aree adiacenti effettuare il traffico interno e cioè il trasporto di viaggiatori diretti da una località all'altra di dette aree.

Art. 36.

Assicurazioni

Gli autoveicoli adibiti alle autolinee devono essere assicurati contro i rischi della responsabilità civile mediante polizza di assicurazione avente effetto per l'intero percorso.

Art. 37.

Documenti di circolazione per gli autoveicoli

I veicoli a motore che circolano tra le aree di cui al presente Accordo devono, in via generale, essere muniti di « Carnet de passages en douane » o di trittico.

Il transito degli autoveicoli potrà essere effettuato anche senza la documentazione sopraindicata; in tal caso le Amministrazioni doganali di ambedue i Paesi adotteranno le maggiori facilitazioni previste dai rispettivi ordinamenti del che le due Delegazioni nella Commissione mista permanente si informeranno vicendevolmente.

Sono comunque esclusi dalle predette facilitazioni gli autoveicoli in servizio pubblico (pullman e taxi).

Viene altresì riconosciuto il diritto di transito con veicoli a motore per il trasporto di persone anche nei casi in cui i veicoli non siano di proprietà del conducente.

Art. 38.

Facilitazioni doganali per gli autoveicoli

I pezzi di ricambio, le gomme e gli accessori d'uso dei veicoli a motore sono soggetti al pagamento di diritti doganali, a condizione che risultino registrati sul titolo di importazione temporanea di cui all'articolo 37 e siano riesportati.

È del pari esente dal pagamento dei diritti doganali il carburante contenuto nel serbatoio previsto per ciascun tipo di veicolo che sia direttamente collegato col motore.

Art. 39.

Servizio postale

Le Parti contraenti esamineranno le possibilità di utilizzare le linee marittime e terrestri di cui al presente Accordo per effettuare servizi postali giornalieri.

Art. 40.

Linee marittime e terrestri

Le linee marittime e terrestri istituite in base al presente Accordo sono elencate nell'allegato 13.

TITOLO IV

FACILITAZIONI FISCALI E DOGANALI

Art. 41.

Tasse, imposte ed altri oneri

I fondi appartenenti a persone residenti in una delle aree di cui al presente Accordo e situati nell'area adiacente, nonchè i relativi redditi, non saranno gravati da tasse, imposte od altri oneri maggiori di quelli che gravano sui fondi e relativi redditi appartenenti a persone residenti nell'area ove i fondi stessi sono situati.

Art. 42.

Facilitazioni per i titolari di tessere di transito agricolo

1. — I titolari di Tessera di transito agricolo nonchè i titolari di Permesso di transito agricolo, qualora esibiscano la relativa Tessera di transito agricolo, avranno diritto di transitare recando seco dall'una all'altra area, senza altro permesso di esportazione ed importazione ed in esenzione di ogni diritto doganale, di tasse o di altri oneri fiscali:

a) il bestiame da tiro, da carico e per il pascolo, nonchè il foraggio occorrente al bestiame stesso durante la permanenza sui fondi;

b) gli attrezzi agricoli, boschivi e gli altri arnesi, le macchine agricole, i mezzi di trasporto (per persone e cose) con gli accessori indispensabili, nonchè il carburante contenuto nel serbatoio previsto per ciascun tipo di veicolo direttamente collegato col motore, necessari per l'esecuzione di tutti i lavori agricoli. I mezzi di trasporto debbono in entrata e in uscita transitare attraverso lo stesso punto di passaggio;

c) tutto ciò che è necessario per il mantenimento di buona e prospera gestione economica del terreno, come ad esempio: i concimi naturali ed artificiali, i semi, i trapianti, i mezzi protettivi, i medicinali

per bestiame, i pali per i vigneti, le attrezzature delle cantine, le botti, il materiale da costruzione per la manutenzione della casa e degli edifici agricoli *et similia*;

d) i prodotti agricoli e forestali provenienti dai fondi e i prodotti derivanti dal bestiame, ivi incluso l'incremento nonchè il materiale di imballaggio e i mezzi di trasporto dei prodotti suddetti.

Il trasferimento del vino dovrà avvenire entro il mese di novembre di ciascun anno ed il prodotto trasferito dovrà risultare dell'annata stessa.

2. — Il bestiame, inclusi gli incrementi, deve essere riportato nell'area di stabile residenza subito dopo il termine dei lavori o del pascolo. L'eventuale decesso o sosta forzata per malattia del bestiame devono essere comprovati da certificato rilasciato da parte del veterinario competente.

3. — Gli attrezzi, le macchine, i mezzi di trasporto, il foraggio non usato e i carburanti non consumati devono essere parimenti riportati, a lavoro ultimato, nell'area di stabile residenza.

Art. 43.

Transumanza stagionale

Gli animali di ogni specie, condotti dall'una all'altra area di cui al presente Accordo, per transumanza stagionale, saranno esenti da ogni diritto di entrata e di uscita e da ogni altra tassa ed imposta, purchè siano fatti ritornare entro un periodo di tempo non superiore a sei mesi. Gli organi doganali potranno richiedere una garanzia che il bestiame verrà ricondotto nell'area di provenienza.

Le facilitazioni di cui al precedente comma saranno applicate anche al bestiame partorito, come pure ai prodotti della lavorazione del latte ottenuti durante il pascolo. I nuovi nati ed i prodotti non dovranno superare il numero, rispettivamente le quantità normalmente prodotte, tenuto conto del numero e della specie degli animali e della durata della permanenza nell'altra area per il pascolo. I prodotti della lavorazione del latte possono essere trasportati successivamente, ma non più tardi di quattro settimane dal giorno del rientro del bestiame.

Alle condizioni di cui al primo comma si possono trasportare dall'una all'altra area anche le api per il pascolo stagionale. Per i nuovi sciami di api e per il miele ottenuto saranno applicate le facilitazioni e le condizioni previste per gli incrementi, rispettivamente per i prodotti del latte, di cui al secondo comma.

Le autorità competenti di ciascuna delle Parti, allo scopo di rendere possibile l'identificazione del bestiame che viene portato nell'altra area per la transumanza, potranno prendere misure per l'eventuale applicazione di un contrassegno.

Art. 44.

Facilitazioni per i produttori agricoli

I produttori agricoli muniti di lasciapassare di cui all'articolo 4, punto 1, potranno esportare una volta ogni quindici giorni dall'area di residenza stabile nell'altra area, senza permessi di esportazione e di im-

portazione ed in esenzione di dogana e di altri diritti e tasse, i propri prodotti nelle quantità e nel valore complessivi di cui all'allegato 14, punto secondo.

Le persone di cui al precedente comma potranno beneficiare di tali facilitazioni anche una volta per settimana, nel qual caso il valore dei prodotti non potrà superare la metà del valore stabilito per l'esportazione quindicinale.

Con le stesse facilitazioni e fino ad un limite dello stesso valore, le persone di cui al primo comma potranno importare dall'altra area nell'area di residenza stabile le altre merci nelle quantità indicate nel predetto elenco, per uso proprio o casalingo, ma comunque non per commercio.

I lasciapassare rilasciati ai produttori agricoli saranno stampigliati con una dicitura attestante questa loro qualità al fine del godimento delle facilitazioni previste dal presente articolo.

Art. 45.

Facilitazioni per operai ed impiegati

Gli operai e gli impiegati, residenti in una delle aree di cui al presente Accordo, qualora abbiano regolare rapporto di lavoro nell'altra area e finchè dura detto rapporto, potranno portare seco, mensilmente, senza permessi di esportazione e di importazione, in esenzione di dogana e di altri diritti e tasse, dall'area di occupazione stabile nell'area di residenza stabile, gli oggetti di vestiario, come pure i generi nella quantità e nel valore complessivo di cui all'allegato 14, punto secondo, purchè siano destinati solamente ad uso proprio o casalingo e non al commercio.

Le persone di cui al precedente comma potranno beneficiare di tali facilitazioni anche una volta alla quindicina, nel qual caso il valore degli oggetti non potrà superare la metà del valore previsto per l'importazione mensile.

Alle persone di cui al presente articolo sarà consentito di trasferire tutto o la residua parte del salario in conformità alle modalità previste dagli Accordi di pagamento vigenti tra le Parti contraenti al momento del trasferimento.

Art. 46.

Facilitazioni valutarie

1. — I titolari di documento di transito, ad eccezione delle persone previste dall'articolo 45 e delle persone che abbiano beneficiato delle facilitazioni di cui all'articolo 44, potranno recare seco, nell'altra area, valuta del territorio della loro residenza per un importo massimo mensile di cui all'allegato 14, punto primo.

Qualora i suddetti titolari di documenti rechino nell'altra area l'importo mensile di cui sopra in una sola volta, non potranno poi trasferire altra valuta nei successivi viaggi da effettuarsi nel mese, salvo quanto consentito dalle disposizioni di carattere generale di cui al punto 2 del presente articolo.

Le predette persone potranno avvalersi di tale facilitazione a condizione che denuncino agli organi doganali, al momento del passaggio,

l'importo di valuta indicato nell'allegato 14, punto primo e dimostrino, al ritorno, di averla cambiata conformemente alle disposizioni valutarie vigenti nel territorio nel quale si sono recate.

Le suddette persone, qualora abbiano beneficiato delle facilitazioni di cui al primo capoverso, potranno, in occasione del ritorno nel territorio di residenza stabile, recare seco, senza permessi di importazione ed esportazione ed in esenzione di dogana e di altri diritti e tasse i generi nelle quantità e nel valore complessivo di cui all'allegato 14, punto secondo, purchè siano destinati solamente per uso proprio o casalingo, ma comunque non per commercio per un valore che non superi l'importo della valuta esportata.

2. — Le speciali facilitazioni accordate a determinate categorie di persone dal presente Accordo non escludono il diritto di dette persone di avvalersi delle disposizioni valutarie di carattere generale vigenti nel territorio dal quale la valuta proviene.

Art. 47.

Controllo doganale

Gli organi doganali, al fine del controllo dell'utilizzazione delle facilitazioni di cui agli articoli 44, 45 e 46, accerteranno sulla base dei prezzi correnti il valore dei generi che vengono importati ed esportati e lo annoteranno nello spazio appositamente predisposto sul lasciapassare.

Art. 48.

Norma comune agli articoli 44, 45 e 46

I limiti di valore entro cui potranno venire esercitate le facoltà di cui agli articoli 44, 45 e 46 sono stati fissati sia in lire sia in dinari, al fine di consentire alle Autorità doganali delle due Parti di effettuare i controlli di competenza sulla base dei prezzi interni espressi nella propria moneta.

L'indicazione contemporanea dei due valori negli articoli di cui si tratta non ha, nè può servire da riferimento alcuno a rapporti di cambio nelle due valute.

Ai fini dell'applicazione del primo comma del presente articolo, le due Parti si scambieranno gli elenchi dei prezzi vigenti nei rispettivi mercati interni, elenchi che saranno esposti nei locali delle Dogane per opportuna conoscenza delle persone interessate. Lo scambio e l'affissione degli elenchi avrà luogo ogni mese per quanto concerne il periodo 1° aprile-30 settembre ed ogni tre mesi per la rimanente parte dell'anno e varrà per tutte le aree contemplate dall'Accordo. Lo scambio degli elenchi si effettua nei punti di passaggio di prima categoria.

Art. 49.

Facilitazioni per medici, veterinari e levatrici

Ai medici, ai veterinari, alle levatrici sarà consentito di recare seco, senza permessi di importazione e di esportazione, in esenzione di dazio doganale e di ogni altro diritto, gli strumenti clinici ed il materiale sani-

tario occorrenti per le loro esigenze professionali, con l'obbligo di riportare nell'area di residenza stabile, a prestazione ultimata, gli strumenti ed il materiale non usato.

Art. 50.

Facilitazioni per l'importazione ed esportazione di medicinali

Ai titolari di documento valido per il transito sarà consentito di trasportare dall'altra area nell'area di residenza stabile, in esenzione di dogana e di altri diritti e tasse:

- a) medicinali acquistati in base a ricetta medica o veterinaria;
- b) medicinali acquistabili anche senza ricetta medica, quando la loro denominazione risulti dall'indicazione dell'involucro e, qualora vengano importati per uso proprio del portatore o per un membro della sua famiglia, nelle normali quantità contenute nei singoli pacchetti nella vendita al dettaglio.

Art. 51.

Altre facilitazioni

A tutti i titolari di documento per il transito sarà consentito di portare seco, dall'area della propria residenza, senza permessi di importazione e di esportazione, in esenzione di dogana e di ogni altro diritto, oltre quanto ammesso dagli articoli precedenti:

- a) viveri e bevande per uso personale per 72 ore. Nell'elenco di cui all'allegato 15 è previsto il tipo e la quantità di generi che i titolari di documento di transito possono portare seco viaggiando dall'uno all'altro territorio ai sensi del presente articolo. Gli elenchi suddetti saranno esposti, insieme agli elenchi di cui all'articolo 48, nei locali delle Dogane affinché le persone interessate ne prendano conoscenza;
- b) un mazzo di fiori o una corona in occasione di onoranze funebri.

TITOLO V

MISURE SANITARIE, VETERINARIE E FITOPATOLOGICHE

Art. 52.

Scambio di informazioni sanitarie

Oltre alle facilitazioni previste in materia sanitaria di cui agli articoli 4, 5, 15, 49 e 50 viene istituita una collaborazione tra le competenti Autorità sanitarie locali delle due Parti, consistente nel reciproco scambio di informazioni circa casi di malattie infettive ed epidemiche di particolare rilievo che avessero a verificarsi nelle aree di cui al presente Accordo.

L'entità e le modalità delle reciproche comunicazioni sono riportate nell'allegato 16.

Art. 53.

Misure veterinarie

1. — Per il bestiame iscritto nella tessera di transito agricolo, che viene importato nell'altra area per lavoro o per pascolo, non saranno richiesti certificati veterinari nè altri documenti comunque prescritti, se il bestiame viene trasportato entro lo stesso giorno nell'area di provenienza.

2. — Per il bestiame che rimane nell'altra area più di un giorno, è richiesto un certificato rilasciato dal veterinario competente, dal quale risulti che i singoli capi di bestiame sono sani e che nel luogo di origine del bestiame stesso, durante gli ultimi quaranta giorni, non è stata constatata l'esistenza di alcuna malattia infettiva la cui denuncia sia obbligatoria e che riguardi la specie di animali indicati.

3. — Le disposizioni del precedente punto saranno applicate anche nei riguardi delle api che vengono trasportate per il pascolo stagionale.

4. — I certificati veterinari di cui ai punti 2 e 3 saranno validi dieci giorni.

5. — A scopo di controllo sanitario, i veterinari competenti potranno effettuare periodicamente, ma almeno ogni trenta giorni, la visita di tutti gli animali che si spostano tra le due aree. Per facilitare tali visite, le stesse potranno essere effettuate anche sui punti di passaggio.

6. — Se in una delle aree viene constatata una malattia infettiva, le autorità competenti dell'altra area potranno, durante il periodo di incubazione, limitare o vietare l'importazione, nella propria area, di bestiame, rispettivamente parti di animali, prodotti, materie prime ed oggetti che possono essere conduttori di infezioni.

7. — Le autorità veterinarie delle due aree si terranno costantemente informate circa il manifestarsi di malattie infettive nelle rispettive aree e circa le misure veterinarie, restrizioni e divieti presi per la loro prevenzione, come anche circa l'abolizione delle misure predette.

8. — L'entità e le modalità delle reciproche informazioni sono riportate nell'allegato 17.

9. — In casi eccezionali, le autorità competenti delle due Parti si riservano di adottare speciali misure veterinarie.

Art. 54.

Misure fitopatologiche

1. — Le sementi che i bipossidenti porteranno seco nella quantità occorrente per la semina potranno essere importate senza il rilascio del certificato fitopatologico e senza essere sottoposte a visita da parte delle competenti autorità dell'altra Parte.

2. — Le piante (albero da frutto, da bosco ed altre piante legnose, innesti e simili) potranno essere importati soltanto a condizione che ogni

collo sia, indipendentemente dalla sua grandezza, accompagnato da un certificato fitosanitario rilasciato dall'organo dell'altra Parte che sovrintende alla tutela delle piante.

I punti di passaggio attraverso i quali potrà essere effettuata l'importazione delle piante di cui sopra saranno stabiliti dagli organi competenti.

Saranno escluse dall'importazione nei territori di cui all'articolo 1 lettera *b*) e *d*) le piante appartenenti alle seguenti specie, per le quali esiste, in base alle disposizioni vigenti, divieto di importazione: piante delle famiglie *Ulmaceae* e *Castanea*, della specie *Abies*, *Picea*, *Pinus*, *Pseudotsuga*, *Tsuga* e *Populus*, come pure il legname resinoso non scortecciato.

3. — Gli altri prodotti di origine vegetale potranno essere introdotti nel quadro del traffico locale senza alcuna restrizione attraverso tutti i punti di passaggio.

4. — Fra gli organi competenti delle due Parti per la protezione delle piante nelle aree prese in considerazione dal presente Accordo sarà istituita una collaborazione su tutti i problemi che interessano l'applicazione di misure protettive delle piante stesse. A tale scopo sarà effettuato un regolare scambio di informazioni sul manifestarsi e sul procedere delle malattie, sull'insorgere di parassiti delle piante nelle rispettive aree, nonché sulle misure adottate ed i risultati raggiunti.

5. — Gli organi competenti delle due Parti si signaleranno immediatamente e direttamente la presenza di parassiti e malattie (compresi negli appositi elenchi) nelle colture agrarie, boschi e legname boschivo, come anche la presenza di parassiti e malattie che si manifestassero in occasione di calamità, mentre le informazioni normali verranno scambiate mensilmente. Le informazioni relative all'apparire di malattie gravi verranno comunicate telegraficamente.

6. — L'entità e le modalità del reciproco scambio di informazioni come anche l'indicazione degli organi competenti sono precisati nell'allegato 18.

7. — Per tutte le questioni non contemplate dal presente articolo valgono le norme concernenti la difesa delle piante adottate da ciascuna Parte nelle aree di cui al presente Accordo.

8. — In casi eccezionali, le autorità competenti delle due Parti si riservano di adottare speciali misure fitopatologiche.

TITOLO VI

ASSICURAZIONI SOCIALI RELATIVE A RAPPORTI DI LAVORO

Art. 55.

Stipulazione di speciali convenzioni

Le questioni concernenti le prestazioni di assicurazioni sociali spettanti alle persone che, essendo stabilmente residenti in una delle aree considerate dal presente Accordo, hanno un regolare rapporto di lavoro

nell'altra area, sono regolate da apposite Convenzioni stipulate tra gli Istituti di assicurazione sociale delle due Parti, affinché agli assicurati stessi ed ai loro aventi diritto nell'area di residenza stabile sia resa possibile la concessione di cure ospedaliere, ambulatoriali e domiciliari, ivi compreso l'acquisto di medicinali ed altri mezzi terapeutici, nonché il pagamento delle indennità, a carico degli Istituti competenti dell'altra area, che sono tenuti alle prestazioni di cui si tratta.

Le predette convenzioni regolano anche la procedura per il rimborso delle spese che gli Istituti di un'area avranno sostenuto per conto degli Istituti dell'altra area.

TITOLO VII

FORNITURA D'ACQUA DALL'ACQUEDOTTO DI MUGGIA

Art. 56.

La fornitura di acqua da parte del Comune di Muggia alle località dell'area adiacente è regolata da apposita Convenzione stipulata a Capodistria in data 13 dicembre 1958.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 57.

Commissione mista permanente

Allo scopo di assicurare una regolare applicazione del presente Accordo viene istituita una Commissione mista permanente.

La Commissione sarà composta di sei membri; ogni Parte contraente nominerà tre membri. I nominativi dei componenti saranno comunicati per via diplomatica. Allo stesso modo verranno notificati eventuali cambiamenti dei membri della Commissione.

La Commissione potrà avvalersi della collaborazione di esperti. Le modalità per il funzionamento della Commissione e per la sua convocazione sono stabilite dal Regolamento (allegato 19).

La Commissione si riunirà alternativamente nella Repubblica Italiana e nella Repubblica Popolare Federativa Jugoslava.

La Commissione avrà il compito di risolvere le questioni che dovesse eventualmente sorgere sull'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo, di deliberare misure idonee a migliorare la sua esecuzione e di adempiere a tutti gli altri compiti ad essa demandati dalle disposizioni dell'Accordo stesso.

Gli organi locali informeranno la Commissione sulle questioni trattate nelle loro riunioni e sui risultati raggiunti.

La Commissione esaminerà le proposte comuni concordate dai competenti organi locali nonchè le questioni sulle quali non sia stato dai predetti organi raggiunto un accordo.

Le decisioni della Commissione saranno prese all'unanimità e saranno sottoposte all'approvazione dei due Governi, ai quali saranno anche deferite le questioni sulle quali la Commissione non dovesse raggiungere un accordo.

Art. 58.

Tessera speciale

Ai membri della Commissione mista permanente ed agli organi locali di frontiera verrà rilasciata una tessera speciale per il passaggio nelle aree adiacenti per l'adempimento delle funzioni loro attribuite dall'Accordo.

Detta tessera sarà redatta secondo il modello di cui all'allegato 20, verrà rilasciata con validità annuale e potrà essere prorogata.

La tessera speciale darà diritto al titolare ad un numero illimitato di transiti per il periodo di validità indicato nella tessera stessa.

Le tessere speciali saranno rilasciate e firmate per ciascuna Parte dal Presidente della rispettiva Delegazione in seno alla Commissione mista permanente.

I Presidenti delle Delegazioni si scambieranno annualmente un elenco di persone alle quali è stato rilasciato o prorogato il suddetto documento speciale e si informeranno, con scambio di lettere, di ogni successivo cambiamento.

Ai titolari delle tessere speciali, gli organi di controllo dei punti di passaggio presteranno ogni assistenza per lo svolgimento dei loro compiti.

Art. 59.

Durata dell'Accordo

Il presente Accordo sarà valido un anno e sarà considerato come rinnovato tacitamente per lo stesso periodo se non verrà denunciato almeno tre mesi prima della sua scadenza.

Art. 60.

Disposizioni finali

1. — Il presente Accordo entrerà in vigore quindici giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica.

2. — Con l'entrata in vigore del presente Accordo cesseranno di aver valore le disposizioni dei precedenti accordi che le Parti contraenti hanno concluso ai fini del regolamento del traffico di persone, nonchè dei trasporti e delle comunicazioni terrestri e marittime tra le aree di cui all'articolo 1. Contemporaneamente cesseranno di aver valore le disposizioni di cui ai verbali delle Sessioni della competente Commissione mi-

LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sta permanente, che le Parti contraenti hanno finora approvato secondo le loro norme interne.

Il presente Accordo è redatto in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e serbo-croata i cui testi fanno ugualmente fede.

Fatto a Udine, il 31 ottobre 1962.

Per il Governo della Repubblica Italiana

M. CASTRONUOVO

*Per il Governo della Repubblica
Federativa Popolare Jugoslava*

K. FORTE

ALLEGATO A.

PRILOG A.

ELENCO DEI COMUNI DELL'AREA DI TRIESTE NEI QUALI SI APPLICANO
LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ACCORDOSPISAK OPŠTINA PODRUČJA TRSTO U KOJIMA SE PRIMENJUJU ODREDBE
OVOG SPORAZUMA*Area di Trieste — Područje Trsta.*

Comuni — Opštine	Frazioni	Naselja
1. Trieste — Trst	Banne	Bane
	Basovizza	Bazovica
	Contovello	Kontovel
	Grignano	Grinjan
	Gropada	Gropada
	Longera-Cattinara	Lonjer-Katinara
	Padriciano	Padrić
	Poggioreale del Carso	Općine na Krasu
	Prosecco	Prosek
	S. Croce	Sv. Križ
	Trebiciano	Trebče
2. Muggia — Milje	Aquilinia	Žavlje
	Belpoggio	Beloglav
	Cerei	Čereji
	Chiampore	Čampore
	Farnei	Farnet
	Noghera	Pod Orehu
	Rabuiese	Rabujež
	S. Barbara	Sv. Barbara
	S. Bartolomeo	Sv. Jernej
	S. Floriano	Sv. Florjan
	S. Rocco	Sv. Rok
	S. Sebastiano	Sv. Sebastijan
	Stramare	Štramar
	Vignano	Vinjan
	Zindis	Zindis
3. S. Dorligo della Valle — Dolina	Bagnoli della Ro-	Boljunec
	sandra	
	Bottazzo	Botač
	Caresana	Mačkovlje
	Domio	Domjo
	Draga S. Elia	Draga Sv. Elija
	Grozzana	Gročana
	Log	Log
	Pese	Pesek
	Prebenico	Prebenik
	S. Antonio in Bosco	Boršt
	S. Giuseppe della	Ricmanje
	Chiusa	
	S. Lorenzo	Jezero
4. Monrupino — Repentabor	Ferneti	Fernetiči
	Rupingrande	Veliki Repen
	Zolla	Col

LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Comuni — Opštine	Frazioni	Naselja
5. Sgonico — Zgonik	Borgo Grotta Gigante	Briškiki
	Bristie	Brišče
	Campo Sacro	Božje Polje
	Colludrozza	Koludrovica
	Devincina	Devinščina
	Gabrovizza	Gabrovica
	Rupinpiccolo	Mali Repen
	Sagrado	Zagradeč
	Sales	Salež
	Samatorza	Samatroca
	Stazione Prosecco	Proseška postaja
6. Duino Aurisina — Devin Nabrežina .	Ceroglie	Cerovlje
	Duino	Devin
	Malchina	Mavhinje
	Medeazza	Medja vas
	Precenico	Prečnik
	Prepotto	Praprot
	S. Giovanni di Duino	Stivan
	S. Pelagio	Sempolaj
	Sistiana	Sesljan
	Slivia	Slivno
	Ternova Piccola	Trnovica
Visogliano	Visovlje	

ALLEGATO B.

PRILOG B.

ELENCO DEI DISTRETTI, COMUNI E PARTE DI COMUNI NELLE AREE CHE
CONFINANO CON L'AREA DI TRIESTE, IN CUI SI APPLICANO LE NORME
DEL PRESENTE ACCORDO

SPISAK AREZOVA, OPŠTINA DELOVA OPŠTINA NA PORDUČJIMA ROJA
SE GRANIČE SA PODRUČJEM TRSTA U KOJIMA SE PRIMENJUJU
ODREDBE OVOG SPORAZUMA

Distretto di Capodistria

Comune di Pirano:

Dragogna
Villanova di Dragogna
Padena
Parenzo
Pirano
Portorose
S. Pietro
S. Bartolomeo
Sicciole
Strugnano
S. Lucia

Comune di Isola:

Baredi
Marzano
Corte d'Isola
Isola d'Istria
Canela
Loreto — Saledo
Malio
S. Giovanni dei Negri
Cetore
Saredo

Comune di Capodistria:

Ancarano
Babici
Barisoni
Betocchi
Boccai
Bonini
Boste
Bossamarini
Brazzovizza
Bresso
Brio
Cerei
Centora
Villa Manzi
Cesari
San Sergio
Cernotti
Villa Decani
Dilisi
Villadolo
Figarola

Srez Koper

Opština Piran:

Dragonja
Nova vas nad Dragonja
Padna
Parecag
Piran
Portoroz
Raven
Seča
Sečovlje
Strunjan
Lucija

Opština Izola:

Baredi
Dobrava
Dvori nad Izola
Izola
Jagodje
Livade
Malija
Polje
Vinica
Šared

Opština Koper:

Ankaran
Babiči
Barizoni
Bertoki
Bočaji
Bonini
Boršt
Bozamarin
Bezovica
Brežec pri Podgorju
Brič
Cerej
Čentur
Čepki
Česarji
Črni Kal
Cernotiče
Dekani
Dilici
Dol pri Hrastovljah
Fijeroga

LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Comune di Capodistria:

Gabrovizza d'Istria
 Gason
 Gemme
 Gradischie
 Grignano
 Montetoso
 Crevatini
 Cristoglie
 Elleri
 Campel
 Castel
 Capodistria
 Colomban
 Costabona
 Cociancici
 Coslovicchi
 Carcase
 Cernica
 Covedo
 Lonche
 Loparo
 Manzano
 Maresego
 Montignano
 Osp
 Plavia
 Pobeghi
 Popecchio
 Polatici
 Paugnano
 Popetra
 Potoc
 Praproce
 Premanzano
 S. Antonio Turchi
 Puzzole
 Risano
 Rosario
 S. Servolo
 S. Canziano
 Albaro Vescovà
 Balara
 Sergassi
 Monte di Capodistria
 Antignano d'Istria
 Tribano
 Truscolo
 Vanganello
 Zabavie
 Albaro Vescova
 Sanigrado
 Zupancicchi

Comune di Erpelle:

Aurtuise
 Baccia
 Becca
 Bresovizza Marenzi

Opština Koper:

Gabrovica pri Črnem Kalu
 Gažon
 Glem
 Gradišče
 Grinjan
 Grintovec
 Hrvatini
 Hrastovlje
 Jelarji
 Kampel
 Kastelco
 Koper
 Kolomban
 Kostabona
 Kocjancici
 Kozlovici
 Krkavce
 Krnica
 Kubed
 Loka
 Lopar
 Manzan
 Marezego
 Montinjan
 Osp
 Plavje
 Pobegi
 Podpeč
 Poletiči
 Pomjan
 Popetre
 Potok
 Praproče
 Premančan
 Privdor
 Puče
 Rizana
 Rožar
 Semedela
 Skocjan
 Spodnje Škofije
 Šalara
 Sergaši
 Smarje
 Tinjan
 Triban
 Truške
 Vanganel
 Zabavlje
 Sgornje Skofije
 Zanimgrad
 Zupanciči

Opština Hrpelje

Artviže
 Bač pri Materiji
 Beka
 Bresovica

LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Gradischie di Castelnuovo	Gradišče pri Materiji
Gradissizza	Gradiščica
Erpelle	Hrpelje
Cotizina	Hotična
S. Pietro di Madrasso	Klanec pri Kozini
Cosina	Kozina
Marcossina	Markovščina
Matteria	Materija
Micheli	Mihele
Mersa	Mrše
Nazire	Nacirec
Occisla	Ocizla
Ostrovica	Ostrovica
Petrigna	Petrinje
Piedimonte del Taiano	Podgorje
Povisano	Povžane
Brosenza del Taiano	Prešnica
Roditti	Rodik
Rosizza	Rožica
Scandanessina	Skadanščina
Slivia di Castelnuovo	Slivje
Sloppe	Slope
Tubbiano	Tublje pri Hrpeljah
Loceo Grande	Velike Loče
Verpoglie	Vrhoplje
Sassetto	Zazid

Comune di Sesana:

Alber di Sesana
Barca
Bettania
Bogo
Brestovizza di Poverio
Breseci
Berie di Sesana
Cecovini
Čipnje
Danne
Danne di Sesana
Divaccia
Dol
Dobraule di Tomadio
Dolanci
Villabassa
Dolegna di S. Giacomo
Duttogliano
Famie
Filippi
Gabria
Godignano
Goregno di Poverio
Gorizze del Timavo
Gradischie di S. Canziano
Gracovo
Gradisca di S. Giacomo
Gradigne di Sesana
Grise
Grassevizzandi S. Daniele
Giacozzo
Cacitti

Opština Sežana

Avber
Barka
Betanja
Bogo
Hrestovica pri Povirju
Brežec pri Divači
Brje pri Koprivi
Cehovini
Čipnje
Dane pri Divači
Dane pri Sežani
Divača
Dol pri Vogljah
Dobravlje
Dolanci
Dolenja vas
Dolenje
Dutovlje
Famlje
Filipčje brdo
Gaberšče
Godnje
Gorenje pri Divači
Goriče pri Famljah
Gradišče pri Divači
Grahovo brdo
Gradišče pri Stjaku
Gradnje
Grize
Hruševica
Jakovče
Kačiče

LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Casigliano di Sesana	Kazlje
Cobidil di S. Gregorio	Kobdilj
Cobolli	Koboli
Codreti	Kodretti
Capriva del Carso	Kopriva
Cossovella	Kosovelje
Cosiane	Kozjane
Villa Cargna	Krajna vas
Crepeliano	Kreplje
Croce di Tomadio	Križ
Cartinozza	Krtinovica
Lase	Laže
Lesece di S. Canziano	Ležeče Dolnje
Lesece Auremiano	Ležeče Gornje
Lipizza	Lipica
Lisiacchi	Lisjaki
Corgnale	Lokev
Locavizza di S. Daniele	Lukovec
Machinici Comparetti	Mahnič
Mattauno	Matavun
Casali Maizzeni	Majeni
Merciano	Merče
Villa Mislice	Misleče
Nada S. Maurizio	Naklo
Villanova di S. Giacomo	Hova vas
Orle	Orlek
Otosce	Otošce
Plessiva di Poverio	Plešivica
Pliscovizza della Madonna	Pliskovica
Nigriagno	Podgrad pri Vremeh
Villa Podibrese	Podbreže
Pollane	Poljane pri Stjaku
Paniqua	Ponikve
Potocco di Villabassa	Potoče
Poverio	Povir
Prelose di Corgnale	Prelože pri Lokvi
Rassa	Raša
Raune	Ravnije
Rasgori	Razguri
Sinadole	Senadole
Senosecchia	Senožeče
Sella di S. Giacomo	Sela
Sella	Selo
Senadolice	Senadolice
Sesana	Sežana
Scoppo	Škopo
S. Canziano	Škocjan
S. Tommaso della Rassa	Stomaž
Seppuglie	Šepulje
Scoffe	Škoflje
S. Maria di Sesana	Šmarje pri Sežani
S. Giacomo in Colle	Štjak
S. Daniele del Carso	Štanjel
Storie	Štorje
Tabor	Tabor
Tomadio	Tomaj
Trevisani	Trebižani
Uttoglie	Utvoglie
Varea	Vareje
Vattoglie	Vatovlje
Vescotti	Večkoti

LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Dol Grande
Foglie Grande
Vogliano
Monte Urabice
Auremo di Sotto
Auremo di Sopra
Cave Auremiane
Vercogliano di Monrupino
Zaverco
Sirie

Veliki Dol
Veliko Polje
Voglje
Vrabče
Vreme Dolnje
Vreme Gornje
Vremski Britof
Vrhovlje
Vavrhek
Žirje

Distretto di Nuova Gorizia

Comune di Nuova Gorizia

Boscomalo
Coritta del Carso
Castagnevizza del Carso
Lippa di Comeno
Novello
Selle delle Trincee
Temnica
Voisizza di Comeno

Srez Nova Gorica.

Opština Nova Gorica

Hudi log
Korita na Krasu
Kostanjevica na Krasu
Lipa
Novelo
Sela na Krasu
Temnica
Voiščica

Distretto di Pola

Comune di Buie d'Istria:

Benesani
Bibali
Bresani
Verteneglio
Busin
Zrnzi
Dramas
Druscovici
Fatria
Fernetici
Gadare
Gambozzi
Grobizze
Iurizania
Caldania
Castelvenere
Cattunari Valle
Cattunari Pisino
Contarini
Covri
Cremegne
Cresine
Carsette
Carsin
Crog
Monte Cucco
Cluni
Lucconi
Luliana
Melottia
Maran

Srez Pula

Opština Buje:

Benecani
Bibali
Brešani
Hrtonigla
Bužin
Crnci
Dramac
Druškovici
Fatrija
Frnetiči
Gadari
Gamboci
Grobice
Juricanija
Kaldanija
Kaštel
Katunari Vale
Katunari Pisino
Kontarini
Kovri
Kremenje
Križine
Kršete
Kršin
Krug
Kukov vrh
Kljuni
Lukoni
Ljubljanija
Molutija
Maran

LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Marincici	Marinčiči
Marcovaz	Markovac
Mazzoria	Mazurija
Marcozzia	Markocija
Merischie	Merišče
Micorici	Mikoriči
Momiano	Momjan
Paldighia	Paldigija
Plovania	Plovanija
Oscorus	Oskoruš
Radini	Radini
Simonittia	Simonetija
Speziaria	Specijarija
S. Ferfoia	St. Frfolja
S. Torcello	St. Torčelo
S. Mauro	Sv. Mauro
Schiavonia	Ščavonija
Serignari	Škrinjari
Scherlania	Škrlanija
Scudelin	Skudelin
Molini	Škrile
Scarievaz	Šrljevac
Tribano	Triban
Turini	Turini
Vinella	Vinela
Monte Grande	Veli Breg
Monte Piccolo	Mali Breg
Vignaria	Vinjarija
Visinada	Vižinada
Volpia	Volpija
Vucchi	Vuki

Comune di Cittanova:

Antonal
 Businia
 Daila
 Bencici
 Belvedere
 Celega
 Fachinia
 Fava
 Fernetici
 Fiorini
 Carigador
 Carpignano
 Carsin
 Clabotti
 Carso
 Lama
 Medelini
 Milovaz
 Valle del Quietto
 Villanova
 Cittanova
 Paolia
 Pavici
 Praschiarja
 Punta
 Saline
 Saini

Opština Novigrad

Antenal
 Bužinija
 Dajla
 Benčiči
 Belvedere
 Čelega
 Fakinija
 Fava
 Frnetiči
 Fiorini
 Karigador
 Krpinjan
 Kršin
 Klabot
 Karso
 Lama
 Medelini
 Milovac
 Mirna
 Nova vas
 Novigrad
 Paulija
 Pavici
 Praščarija
 Punta
 Saline
 Šajini

LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Salvella
 Serbani
 Scaunizze
 Smilovići
 Stanzietta
 Rainis
 Romania
 Rosalia
 Rosmania
 Spio
 Stroligheria
 Tere
 Zidine

Salvela
 Serbani
 Skavnica
 Smilovići
 Stancijeta
 Rajnis
 Romanija
 Rožalija
 Rožmanija
 Spio
 Stroligerija
 Tere
 Zidine

Comune di Umago:

Adorno
 Alberi
 St. d'Ambrosi
 Arbatini
 Babici Inferiori
 Babici Superiori
 Bassania
 Barici
 Casabianca
 Biribazzi
 Borosia
 Bosco
 Barchia
 Bruttia
 Buroli
 Buistina
 Zacchigni
 Zipiani
 Zuppilia
 Cendacechi
 Villanera
 Giubba
 Bassanelo
 Dubas
 Farnasini
 Fernetici
 Ferletti
 Fratrizza
 Franceschia
 Galici
 Monte Nudo
 Grumo
 Grupia
 Iezzi
 Gelicici
 Giurizzania
 Giurizzani
 Cagarotte
 Capitania
 Caldania
 Colombania
 Corsia
 Carso
 Colombera
 Comunela

Opština Umag

Adorno
 Alberi
 Ambrozi
 Arbatini
 Babići Dolnji
 Babići Gornje
 Bašanija
 Barici
 Bijela Kuča
 Biribaći
 Buružija
 Boško
 Brkija
 Brutija
 Buroli
 Bujština
 Cakinji
 Cepljani
 Cupilija
 Cendaki
 Crnigrad
 Djuba
 Dolinei
 Dubac
 Frnažini
 Frnetići
 Ferletti
 Fratrica
 Frančeskija
 Galici
 Goli vrh
 Grumo
 Grupija
 Jeci
 Jelićići
 Juricanija
 Juricani
 Kagarot
 Kapitanija
 Kaldanija
 Kolombanija
 Koršija
 Kras
 Kolombera
 Komunela

LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Castiegliione	Koreniki
Corona	Korona
Cortina	Kortine
Cortivi	Kortivi
Cranzetti	Kraceti
Cresine	Križine
Cubertoni	Zuberton
Lama	Lama
S. Lorenzo	Lovrečica
Medighia	Medigija
Macalè	Makale
Matelici	Matelići
Martincici	Martinčiči
Matterada	Materada
Mazzoria	Mazurija
Merlada	Merlada
Monte	Monte
Monteneto	Monteneto
Madonna del Carso	Marija na Krasu
Monichia	Monikija
Morino	Murine
Oblogo	Oblog
Petrovia	Petrovo selo
Pizzudo Inferiore	Picudo Dolnje
Pizzudo Superiore	Picudo Gornje
Poliudre	Poludera
Polesina	Polizina
Rotteria	Roterija
Rosazzo	Rožao
Salvore	Savudrija
Socerb	Socerb
S. Giovanni	Sv. Ivan
S. Giorgio	Sv. Juraj
S. Nicolò	Sv. Nikola
S. Pellegrino	Sv. Pelegrin
S. Pietro	Sv. Petar
S. Vito	Sv. Vid
Seghetto	Seget
Sipar	Sipar
Scrinari	Skrinjari
Spinel	Spinel
Spinottia	Spinotija
Stanzietta	Stancijeta
Strica	Strika
Sferchi	Sverki
Turchia	Turkija
Umago	Umag
Ungheria	Ungerija
Valizza	Valica
Vardizza	Vardica
Villania	Vilanija
Monte	Vrh
Zambrattia	Zambratija
Taviana	Tavijanija

LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO C.

PRILOG C.

ELENCO DEI COMUNI E PARTE DI ESSI DELL'AREA DI GORIZIA E UDINE
NEI QUALI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ACCORDOSPISAK OPŠTINA IDELOVA OPŠTINA NA PODRUČJU GORICE I UIDHA
GDE SE PRIMENJUJU ODREDBE OVOG SPORAZUMA*Area di Udine — Videmsko područje.*

Comuni — Opštine	Frazioni	Naselja
1. Attimis — Ahten	Forame Porzus Racchiuso Subit	Malina Porcinj Rekluz Subit
2. Chiopris — Chiopris	Viscone	Viscone
3. Chiusaforte — Kluze	Piani di Rua Piani di Za Saletto Sella Nevea Stretti di Val Raccolana Tamaros	Piani di Rua Piani di Za Saletto Neveja Stretti di Val Raccolana Tamaros
4. Cividale del Friuli — Čedad .	Carraria Fornalis Cagliano Gruppignano Purgessino Rualis Rubignacco San Guazzo Spessa	Carraria Fornalis Galliano Gruppignano Purgessino Rualis Rubignacco San Guazzo Spessa
5. Corno di Rosazzo — Korno Rožac	Casali Comini Casali Gallo Casali Godia Gramogliano Quattro venti Noax S. Andrat del Iudrio Visinale del Iudrio	Casali Comini Casali Gallo Casali Godia Gramogliano Quattro venti Noax S. Andrat del Iudrio Visinale del Iudrio
6. Drenchia — Dreka	Clabuzzaro Cras Drenchia Lase Obenetto Obranche Oznebrida Prapotniza Trinco Trusgne	Klobucarji Kras Dreka Laze Debenje Obranche Ocnobrd Prapotnica Trinco Trusnje
7. Faedis — Fojda	Campeglio Canal di Grivò Canebola	Campeglio Podklap Canebola

LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Comuni — Opštine	Frazioni	Naselja
	Clap	Klap
	Colloredo	Colloredo
	Costalunga	Vile
	Gradischiutta	Gradišče
	Pedrosa	Pedroza
	Raschiacco	Raskak
	Stremiz	Stremiz
	Valle	Podcerkev
8. Grimacco — Grmek	Arbida	Robida
	Brida Inferiore	Dolenja Brda
	Brida Superiore	Gorenja Brda
	Canalaz	Kanalec
	Costne	Hostne
	Dolina	Dolina
	Liesse	Lese
	Lombai	Lombaj
	Grimacco Inferiore	Dolenji Grmek
	Grimacco Superiore	Gorenji Grmek
	Plataz	Platac
	Podlaccia	Podlaka
	Rucchin	Rukin
	Seuza	Selka
	Slapovicco	Slapovik
	Sverinaz	Zverinec
	Topolò	Topolovo
9. Lusevera — Brdo	Giseriis	Ciseriis
	Micottis	Sedlisce (Mikotici)
	Musi	Muzec
	Pradielis	Ter
	Vedronza	Njivica
	Villanova delle Grotte	Zavrh
10. Malborghetto Valbruna — Naborjet Cveja-ves	Lussari	Visarje
	Valbruna	Cveja-ves
11. Manzano — Manzano	Case	Case
	Oleis	Oleis
	Rosazzo	Rozac
12. Moimacco — Moimako	Moimacco	Moimako
	Bottenicco	Bottenicco
	Cernieu	Cerneje
13. Nimis — Neme	Chialminis	Vizont
	Monteprato	Krnice
	Torlano	Torlano
	Vallemontana	Vallemontana
14. Premariacco — Premariacco	Azzano	Azzano
	Firmano	Firmano
	Ipplis	Ipplis
	Leproso	Leproso
	Orsaria	Orsaria
	Paderno	Paderno
15. Prepotto — Prepotno	Albana	Ibana
	Castelmonte	Stata Gora
	Cialla	Cela
	Crauretto	Kravoret

LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Comuni — Opštine	Frazioni	Naselja
16. Pulfero — Podboneseo	Oborca	Oborca
	Podresca	Podrskje
	Erbezzo	Arbao
	Mersino	Mrsin
	Monte Fosca	Crni vrh
	Rodda	Ronec
17. Resia — Rezija	Tarcetta	Tarcet
	Gniva	Njiva
	Lischiazze	Lisceca
	Orseacco	Osojani
	Prato	Ravenca
	Stolvizza	Solbica
18. Savogna — Savodnje	Uceca	Ucja
	Cepletischis	Ceplešiče
	Messeris	Masere
	Montemaggiore	Matajur
19. S. Giovanni al Natisone — Sv. Ivan ob Nadiži	Tercimonte	Tremun
	Bolzano	Bolzano
	Dolegnano	Dolegnano
	Medeuzza	Medeuzza
20. S. Leonardo — Sv. Lenart	Villanova dello Iudrio	Villanova dello Iudrio
	Altana	Utana
	Clastra	Klastra
	Cosizza	Cosica
	Cravero	Kravar
	Merso di Sotto	Dolenja Mersa
21. S. Pietro al Natisone — Sv. Peter Slovenov	Scrutto	Skrutovo
	Azzida	Azl
	Clenia	Klinje
	Ponteacco	Petiah
	Vernassino	Gorenji Barnas
	Vernasso	Dolenji Barnas
22. Stregna — Strednje	Oblizza	Oblica
	Tribil Superiore	Gorenji Tarbji
23. Taipana — Tipana	Cornappo	Krnahta
	Debellis	Debelisi
	Monteaperta	Oskoruza
	Montemaggiore	Brezje
	Platischis	Platisce
	Prossenico	Prosnid
24. Tarvisio — Trbiz	Camporosso in Valcanale	Zabnica
	Cave del Predil	Radelj
	Coccau	Kokovo
	Fusine in Valromana	Bela Peč
	Rutte	Rutte
25. Torreano — Tavorjana	Canalutto	Canalutto
	Masarolis	Mezarola
	Prestento	Prestento
	Reant	Drejan
	Ronchis	Ronchis
	Togliano	Togliano

LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Area di Gorizia — Područje Gorice.

Comuni — Opštine	Frazioni	Naselja
1. Capriva del Friuli — Kopriva		
2. Cormons — Krmin	Borgnano Brazzano Castelletto Zeglo Plessiva di Medana	Bornjan Bracan Ceglo Plessivo
3. Doberdò del Lago — Doberdod	Bonetti Devetachi Ferletto Iamiano Marcottini Micoli Palichisce Vallone Visentini	Boneti Devetaki Farletici Jamlje Markotini Mikoli Paljki Dol Vizintini
4. Dolegna del Collio — Dolenje .	Lonzano Mernicco Raslocina Ruttars Seriò Vencò	Loze Mirnik Razlocina Rutarji Skrljevo Jenkovo
5. Farra d'Isonzo — Fara	Mainuzza Villanova	Majnica Nova vas
6. Fogliano-Redipuglia — Fojana Sredi Polja	Polazzo Redipuglia	Polace Sredi Polja
7. Gorizia — Gorica	Lucinico Oslavia Piedimonte del Calvario Piuma S. Andrea S. Mauro	Loenik Oslavje Podgora Pevma Standrez Sv. Maver
8. Gradisca d'Isonzo — Gradiska	Borgo Basiol Borgo Bridischini Borgo Gerusalemme Borgo Mercaduzzo Borgo Molamatta Borgo Trevisan Borgo Venier S. Maria Maddalena Borgo Tintor	Borgo Basiol Borgo Bridischini Borgo Gerusalemme Borgo Mercaduzzo Borgo Molamatta Borgo Trevisan Borgo Venier S. Maria Maddalena Borgo Tintor
9. Mariano del Friuli — Marjan .	Corona	Korona
10. Medea — Medeja		
11. Monfalcone — Trzic	Aris S. Polo	Darez Sempolai
12. Moraro — Morar		
13. Mossa — Mosa		
14. Romans d'Isonzo — Romans .	Fratta	Fratta
15. Ronchi dei Legionari — Ronke .	Cave di Selz Soleschiano Vermegliano	Selce Soleschiano Somjan

LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Comuni — Opštine	Frazioni	Naselja
16. Sagrado d'Isonzo — Sagraj .	Boschini Poggio Terza Armata S. Martino del Carso	Boskini Zdravscina Sv. Martin na Krasu
17. Savogna d'Isonzo — Savodnje	Castel Rubbia Cotici Inferiore Cotici Superiore Gabria Inferiore Gabria Superiore Peci Rupa Scariano S. Michele del Carso	Rubija Spodnji Cotici Gornji Cotici Spodnje Gabrije Gornje Gabrije Pec Rupa Skrlje Vrh Sv. Mihaela
18. Staranzano — Staracan	Bistrigna Dobbia Villaraspa	Bistrigna Dobbia Villaraspa
19. San Canzian d'Isonzo — Skocjan	Begliano S. Canzian	Begliano Skocjan
20. San Floriano del Collio — Steuerjan	Giasbana Sedina Uclanzi Valeris	Jazbine Scedno Klanec Valeriscee
21. San Lorenzo di Mossa — Moža		
22. San Pier d'Isonzo — Sv. Peter	Cassegliano San Zanut	Cassegliano San Zanut

ALLEGATO D.

PRILOG D.

ELENCO DEI COMUNI E PARTE DEI COMUNI DEI DISTRETTI DI CAPODISTRIA, NOVA GORICA E KRANJ NEI QUALI SI APPLICANO LE NORME DEL PRESENTE ACCORDO

SPISAK OPŠTINA I DELOVA OPŠTINA SREZOVA KOPER, NOVA GORICA I KRANJ U KOJIMA SE PRIMENJUJU ODREDBE OVO SPORAZUMA

Distretto di Capodistria.

Comune di Sesana:

Brestovizza in Valle
 Borianò
 Divci
 Gabrovizza
 Zolliava
 Goriano
 Castelviovanni
 Clanzi in Valle
 Cobia
 Comeno
 Cregolischie
 Dol piccolo
 Villa Nadrosizza
 Preserie
 Rubia di Comeno
 Sutta
 Sibeglia
 Scoffi
 Schorbina
 Tomasevizza
 Tuble di Borianò
 Villa Tupelce
 Valle di Brestovizza
 Volci
 Zagraie

Okraj — Srez Koper.

Občina — Opština Sežana

Brestovica pri Komnu
 Erje pri Komnu
 Divči
 Gabrovica pri Komnu
 Coljava
 Gorjansko
 Ivanji grad
 Klanec pri Komnu
 Kobjeglava
 Komen
 Kregolišče
 Mali Dol
 Nadrožica
 Preserje pri Komnu
 Rubije
 Sveto
 Sibelji
 Škofi
 Škrbina
 Tomačevica
 Tublje pri Komnu
 Tupelče
 Vale
 Volčji grad
 Zagrajec

Distretto di Nuova Gorizia.

Comune di Nuova Gorizia:

Aiba
 Aisevizza
 Anicova
 Arconi
 Auzza
 S. Spirito di Bainsizza
 Barbana del Collio
 Battaglia della Bainsizza
 Belo
 Bigliana
 Biglia
 Bodres
 Rifenbergò
 Brdice di Cosbana
 S. Lorenzo di Brdiza
 Berdo
 Breg

Okraj — Srez Nova Gorica.

Občina — Opština Nova Gorica:

Ajba
 Ajševica
 Anhovo
 Arčoni
 Avče
 Banšice
 Barbana
 Bate
 Belo
 Biljana
 Bilje
 Bodrež
 Branik
 Brdice pri Kožbani
 Brdice pri Neblem
 Brdo
 Breg pri Golem Brdu

LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Comune di Nuova Gorizia:

Brestie
Brezovo
Pudichni
Bocovizza
Castelletto Zeglo
Ziginio
Descla
Doblari
Castel Dobra
Cero di Sotto
Dombrava
Montespino
Draga
Dornovico
Flesna
Collobrida
Gugnazze
Cero di Sopra
Goregna di Canale
Gradiscutta
Gradino
Gargaro
Raune
Claunico
Curao
Hum
Imevno
Dal di Canale
Cambresco
Canale d'Isonzo
Verci di Canale
Quisca
Cosana del Collio
Cosarna S. Spirito
Cosarsa
Cosbana del Collio
Crasena Furlana
Moncorona
Pisve di Leupa
Liga
Locca
Loquizza Seghetti
Luchesici
Martinuci
Medana
Merna
Mocorini
Villa Morsca
Merliachi
Nebola
Casali Nemei
Nuova Gorizia
Nova Villa
Nosena
Opachiasella
Raccogliano
Ossezza
Oseljek
Ossegliano

Občina — Opština Nova Gorica

Brestje
Brezovk
Budihni
Bukovica
Ceglo
Čiginj
Deskle
Doblar
Dobrovo
Dolnje Cerovo
Dombrava
Dornberk
Draga
Drnovk
Fojana
Golo Brdo
Gonjače
Gornje Cerovo
Gorenja vas
Gradišče nad Prvačino
Gradno
Grgar
Grgarske ravne
Hlevnik
Hruševlje
Hum
Imenja
Kal nad Kanalom
Kambreško
Kanal
Kanalski vrh
Kojško
Kozana
Kosarno
Kozaršče
Kožbana
Krasno
Kromberk
Levpa
Lig
Loke
Lokvica
Lukežiči
Martinuči
Medana
Miren
Mohorini
Morsko
Mrljaki
Neblo
Nemei
Nova Gorica
Nova vas
Nozno
Opatje selo
Orehovlje
Osek
Oševljek
Ozeljan

LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Comune di Tolmino:

Plesiva
 Poggio S. Valentino
 Potoc di Montespino
 Pristava
 Pristavo
 Prevacina
 Raunizza di Gergaro
 Ranziano
 Poderai di Ranziano
 Ronzino
 Valdirose
 Saksid
 Senico
 Senico
 Slapenico
 Slavce
 Senesalina
 Snesenchia
 Branizza Inferiore
 Stara Gora
 Stesche
 Sanbasso
 San Pietro di Gorizia
 San Lorenzo di Nebola
 San Martino di Quisca
 San Mauro
 San Michele
 Tabor
 Tarnova della Selva
 Vedrignano
 Vipulzano
 Visnovico
 Vittuglia
 Carbonari
 Villa Monte Vecchio
 Valvolciana
 Vercoglio di Quisca
 Vercoglio
 Vertazzi
 Vertoiba in Campi Santi
 Ucagna di Marchi
 Zalimbergo
 Zalosce
 Zapotocco
 Zigoni
 Aussa
 Bascia di Modrea
 Bausizza
 Boreana
 Plezzo
 Bergogna
 Ciadra
 Oltresonzia
 Cighino
 Dolgi las
 Dolla
 Dresenza
 Rauna di Dresenza
 Droboleiccio

Občina — Opština

Plešivo
 Podsabotin
 Potok pri Dornberku
 Pristava
 Pristavo
 Prvačina
 Ravnica
 Renče
 Renški podkraj
 Ročinj
 Rožna dolina
 Saksid
 Senik
 Seniški breg
 Slapnik
 Slavče
 Snežatno
 Snežeče
 Spodnja Branica
 Stara Gora
 Steske
 Sempas
 Sempeter pri Gorici
 Slovrenc
 Smartno
 Smaver
 Smihel
 Tabor
 Trnovo
 Vedrijan
 Vipolže
 Višnjevik
 Vitovlje
 Voglarji
 Vogrsko
 Volčja draga
 Vrhovlje pri Kojsem
 Vrhovlje pri Kožbani
 Vrtoče
 Vrtojba
 Ukanje
 Zali breg
 Zaločše
 Zapotok
 Zigoni
 Avasa
 Bača pri Modreju
 Bavščica
 Borjana
 Bèvec
 Breginj
 Čadrg
 Cezsoča
 Ciginj
 Dolgi laz
 Dolje
 Drežnica
 Drežniške ravne
 Drobočnik

LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Comune di Tolmino:

Gorenji log
 Gabria di Tolmino
 Grudenza
 Comes
 Idria della Baccia
 Idresca d'Isonzo
 Ieusecco
 Geserza
 Cal di Plezzo
 Camina
 Lom di Canale
 Klause
 Coritena di Plezzo
 Caporetto
 Cossia
 Cosarsa
 Cossarizza
 Creda
 Montenero di Caporetto
 Ladra
 Lepena
 Libussina
 Luceo
 Rauna di Luico
 Lubino
 Logo di Oltresonzia
 Bretto
 Logarece
 Longo
 Magosti
 Molin d'Idresca
 Modrea
 Modreuzza
 S. Lucia d'Isonzo
 Plusina di Plezzo
 Sant'Elena al Natisone
 Piedimelze
 Polubino
 Stazione ferroviaria
 Potocchi di Creda
 Prapeno di Lubino
 Robis
 Robedischis
 Sedula
 Sella di Volzana
 Selze di Caporetto
 Selischie
 Smasti
 Isonzo
 Serpenizza
 Stanovischie
 Sella di Caporetto
 Bretto di Sopra
 Susida
 Villa svina
 Tolmino
 Lom di Tolmino
 Rauna di Sabbice
 Trenta d'Isonzo

Občina — Opština

Gorenji log
 Gabrije
 Grudnica
 Homec
 Idrija pri Bači
 Idriško
 Jevšček
 Jezerca
 Kal
 Kamno
 Kanalski lom
 Klavže
 Koritnica
 Kobarid
 Koseč
 Kozaršče
 Kozmerice
 Kred
 Krn
 Ladra
 Lepena
 Libušnje
 Livek
 Livške ravne
 Ljubinj
 Log Cezsoški
 Lod pod Mangartom
 Logaršče
 Logje
 Magozd
 Mlinsko
 Modrej
 Modrejce
 Most na Soči
 Plužna
 Podbela
 Podmelec
 Podljubinj
 Postaja
 Potoki
 Prepotno
 Robič
 Robidišče
 Sedlo
 Sela pri Volčah
 Selce
 Selišče
 Smast
 Soča
 Srpenica
 Stanovišče
 Staro selo
 Strmec na Predelu
 Sužid
 Svino
 Tolmin
 Tolminski lom
 Tolminske ravne
 Trenta

LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Comune di Tolmino

Ternova d'Isonzo
Volaria
Ruti di Volzana
Volzana
Ursina
Zadlza Ciadra
Villa Grotte di Dante
Sottolmino
Sabbice
Saga

Občina — Opština

Trnovo ob Soči
Volarje
Volčanski Ruti
Volče
Vrano
Zadlaz Čadrag
Zadlaz Zabče
Zatolmin
Zabče
Zaga

Comune di Kranj.

Comune di Jesenice:

Gozd Martuljek
Krasnjska gora
Log
Podkoren
Ratece
Srednji vrh

Okraj — Srez Kranj.

Občina — Opština Jesenice:

Gozd Martuljek
Kranjska gora
Log
Podkoren
Rateče
Srednji vrh

ALLEGATO I.

PRILOG I.

Stemma
Grb
Grb

REPUBBLICA ITALIANA
(oppure REPUBBLICA FEDERATIVA POPOLARE JUGOSLAVA)
REPUBLIKA ITALIJA
(ali FEDERATIVNA LJUDSKA REPUBLIKA JUGOSLAVIJA)
REPUBLIKA ITALIJA
(ili FEDERATIVNA NARODNA REPUBLIKA JUGOSLAVIJA)


Questura di (oppure Comitato Popolare Distrettuale di)
Kvestura v (ali Okrajni Ljudski Odbor v)
Kvestura u (ili Sreski Narodni Odbor u)

LASCIAPASSARE
PROPUSNICA
PROPUSNICA

Nro.
Št.
Br.

rilasciato ai sensi dell'art. 4, punto 1 dell'Accordo di Udine
izdana v smislu čl. 4, točke 1 Videmskega Sporazuma
izdata prema lč. 4, tačke 1 Udinskog Sporazuma

— 2 —



Firma del titolare
Lastnoročni podpis
Vlastoručni potpis

Statura m.	Capelli
Višina m.	Lasje
Visina m.	Kosa
Segni particolari	Occhi
Posebni znaki	Oči
Posebni znaci	Oči

Minori degli anni 12 (cognome, nome e data di nascita)
Mladoletniki pod 12 let (priimek, ime in datum rojstva)
Maloletnici ispod 12 godina (prezime, ime in datum rođenja)

.....
.....
.....
.....
.....

— 3 —

Nro.
 Št.
 Br.

Cognome
 Priimek
 Prezime

Nome
 Ime
 Ime

Nato il
 Rojen dne
 Rodjen dana

a
 v
 u

Residente a
 Stanuje v
 Stanuje u

di professione
 poklic
 zanimanje

— 4 —

Il presente lasciapassare è valido per un anno dalla data del visto e per quattro viaggi al mese.

Ta propusnica velja eno leto od dneva vidiranja in za štiri potovanja mesečno.
 Ova propusnica važi za jednu godinu od dana vidiranja i za četiri putovanja mesečno.

Data,
 Dne,
 Datum,

Il Questore
 (oppure il Capo Dipartimento degli Affari Interni)
 Kvestor
 (ali Načelnik Oddelka za Notranje Zadeve)
 Kvestor
 (ili Načelnik Odeljenja Unutrasnih Poslova)

RINNOVAZIONI
 PODALJŠANJA
 PRODUŽENJA

* * *

(La pagina 5 è riservata ai Visti)
 (Stranica br. 5 rezervišana je za vize)

ALLEGATO I.

PRILOG I.

PROROGHE DI SOGGIORNO
PADALJŠANJA BIVANJA
PRODUŽENJA BORAVKA

Si proroga il soggiorno
Bivanje se podaljša
Boravak se produžuje

dal, od	al, do	*
dal, od	al, do	*
dal, od	al, do	*
dal, od	al, do	*
dal, od	al, do	*
dal, od	al, do	*

* firma, podpis, potpis

AVVERTENZE

Il titolare del presente lasciapassare può recarsi in tutte le aree adiacenti attraverso qualsiasi punto di passaggio e deve rientrare non oltre 72 ore dall'uscita. Lo stesso, anche per il ritorno, ha la facoltà di utilizzare qualsiasi punto di passaggio compreso nelle aree di applicazione dell'Accordo di Udine.

NAPOMENA

Imalac ove propusnice može odlaziti na sva susedna područja preko bilo kojeg mesta za prelaz i mora se vratiti u roku od 72 časa od izlaska. Takodje i prilikom povratka imalac propusnice može koristiti bilo koje mesto za prelaz u okviru područja primene Udinskog sporazuma.

OPOZORILO

Imetnik propustnice sme odhajati na vsa sosedna područja preko katerega koli prehodnega mesta in se mora vrniti u roku 72 ur od izstopa. Prav tako lahko tudi ob povratku imetnik propustnice koristi katero koli prehodno mesto v okviru područja izvajanja Videmskega sporazuma.

ALLEGATO 2.

PRIOLOG 2.

Stemma

Grb

Grb

REPUBBLICA ITALIANA
 (oppure REPUBBLICA FEDERATIVA POPOLARE JUGOSLAVA)
 REPUBBLIKA ITALIJA
 (ali FEDERATIVNA LJUDSKA REPUBBLIKA JUGOSLAVIJA)
 REPUBBLIKA ITALIJA
 (ili FEDERATIVNA NARODNA REPUBBLIKA JUGOSLAVIJA)

Questura di (oppure Comitato Popolare Distrettuale di)
 Kvestura v (ali Okrajni Ljudski Odbor v)
 Kvestura u (ili Narodni Sreski Odbor u)

LASCIAPASSARE
 PROPUSTNICA
 PROPUSNICA

rilasciato ai sensi dell'art. 4, punto 2 dell'Accordo di Udine
 izdana v smislu čl. 4, točke 2 Videmskega Sporazuma
 izdata prema čl. 4, tačke 2 Udinskog Sporazuma

Nro.

Št.

Br.

Cognome e nome

Priimek in ime

Prezime i ime

nato a

il

rojen v

dne

rodjen u

dana

residente a

professione

stanuje v

poklic

stanuje u

zanimanje

è autorizzato a recarsi a

lahko potuje v

ovlašten je da putuje u

Il rientro nell'area di residenza deve avvenire entro 48 ore dall'uscita.

Povratek na področje stalnega bivališča se mora izvršiti v 48 urah po prehodu.

Povratak na područje stalnog boravka treba da usledi u roku od 48 časova nakon izlaska.

Il presente lasciapassare è valido per un anno e per un numero illimitato di viaggi.

Ta propustnica velja leto dni in za neomejeno število prehodov.

Ova propusnica važi godinu dana i za neograničeni broj putovanja.

Data,

Dne,

Datum,

Il Questore
 (oppure il Capo Dipartimento degli Affari Interni)

Kvestor

(ali Načelnik Oddelka za Notranje Zadeve)

Kvestor

(ili Načelnik Odeijenja Unutrašnjih Poslova)

.....

Fotografia Fotografija Fotografija Timbro a secco Suhi žig Suhi žig
--

.....

Firma del titolare
 Lastnoročni podpis
 Potpis imaoca

Connotati:
 Osebni opis:
 Lični opis:

Altezza	Occhi
Višina	Oči
Visina	Oči
Corporatura	Naso
Postava	Nos
Stas	Nos
Viso	Bocca
Obraz	Usta
Lice	Usta
Capelli	Barba
Lasje	Brada
Kosa	Brada

Segni particolari
 Posebni znaki
 Posebni znaci

.....

Proroga del soggiorno nell'altra area (art. 5 punto 2 dell'Accordo)
 Podaljšanje bivanja na drugem področju (cl. 5 toč. 2 Sporazuma)
 Produženje boravka na drugom području (cl. 5 tač. 2 Sporazuma)

.....

Rinnovazioni — Podaljšanja — Produženja

.....

Visti — Vize — Vise
 Controlli doganali — Carinska kontrola — Carinska Kontrola

ALLEGATO 3

PRILOG 3

CERTIFICATO PROVVISORIO DI TRANSITO
 ZAČASNO POTRDILO ZA PREHOD
 PRIVREMENA POTVRDA ZA PRELAZ

Cognome e nome
 Priimek in ime
 Prezime i ime

titolare del lasciapassare n.
 imetnik propustnice stev.
 imalac propusnice br.

rilasciato a
 izdano v
 izdata u

il
 dne
 dana

è occupato a
 je zaposlen v
 zaposlen je u

presso
 pri
 kod

Il suo lasciapassare è stato inviato per il visto di reciprocità il
 Njegova propustnica je bila odposlana v recipročne vidiranje dne.....
 Njegova propusnica dostauljena je na recipročno viziranje dana

Questo certificato serve per attraversare il punto di passaggio di
 To potrdilo služi za prehod preko odmejnega prehoda
 Ova potvrda važi za prelazak preko prelaznog mesta

e vale 15 giorni dalla data di rilascio
 in velja 15 dni od dneva izdaje
 i važi 15 dana od dana izdavanja

Data,
 Dne,
 Datum,

Il Questore
 Načelnik
 Načelnik

Timbro
 Žig
 Žig

ALLEGATO 4.

PRILOG 4.

Stemma

Grb

Grb

REPUBBLICA ITALIANA
 (oppure REPUBBLICA FEDERATIVA POPOLARE JUGOSLAVA)
 REPUBLIKA ITALIJA
 (ali FEDERATIVNA LJUDSKA REPUBLIKA JUGOSLAVIJA)
 REPUBLIKA ITALIJA
 (ili FEDERATIVNA NARODNA REPUBLIKA JUGOSLAVIJA)

Questura di (oppure Comitato Popolare Distrettuale di)
 Kvestura v (ali Okrajni Ljudski Odbor v)
 Kvestura u (ili Sreski Narodni Odbor u)

TESSERA PER IL TRANSITO AGRICOLO
 IZKAZNICA ZA POLJEDELSKI PREHOD
 ISKAZNICA ZA POLJOPRIVREDNI PRELAZ

rilasciata ai sensi degli artt. 7, 9 e 10 dell'Accordo di Udine
 izdana u smislu člana 7, 9 i 10 Videmskega Sporazuma
 izdata prema članovinia 7, 9 i 10 Udinskog Sporazuma

AVVERTENZA

Il transito è permesso solo nei punti indicati nella quarta pagina della presente tessera. I possessori di tessere possono trattenersi nell'altro territorio soltanto un giorno, dall'alba all'imbrunire e prendere la via più breve dal luogo ove sono situati gli immobili.

Ai sensi dell'art. 13 dell'Accordo essi non possono allontanarsi senza speciale permesso delle Autorità locali dalla località o dalle località per cui la tessera è valida.

Il possessore della presente tessera deve immediatamente notificare alla competente Autorità i nomi dei membri uscenti dalla comunità familiare e dei lavoratori che interrompono il rapporto di lavoro affinché vengano cancellati dalla tessera stessa.

Questa tessera serve anche per l'identificazione del titolare. In caso di abuso può essere ritirata dalle Autorità competenti.

OPOZORILO

Prehod je dovoljen samo na prehodnih mestih navedenih na četrti strani te izkaznice. Lastniki izkaznice se lahko zadržujejo na drugem področju samo en dan od zore do polmraka in se lahko poslužujejo najkrajše poti do kraja kjer so posestva.

V smislu člana 13 Sporazuma, se ne morejo oddaljiti brez posebnega dovoljenja lokalnih oblasti od krajev za katere velja izkaznica.

Imetnik te izkaznice mora takoj prijaviti pristojni oblasti imena članov, ki niso več v družinski skupnosti, kakor tudi delavce, ki prekinjajo delovno razmerje, tako da bodo črtani iz izkaznice.

Ta izkaznica služi za ugotovitev identitete laštnika. V primeru zlorabe jo lahko pristojne oblasti odvzamejo.

NAPOMENA

Prelaz je dovoljen samo na mestima naznačenim na četvrtoj stranici ove iskaznice. Imaoci iskaznice mogu se zadržavate na drugom području samo jedan dan, od zore do sumraka i koristiti najkraći put od mesta gde semalaze imanja.

Prema članu 13 Sporazuma ne mogu se udaljiti od mesta za koja iskaznica važi, bez posebne dozvole lokalnih vlasti.

Imalac ove iskaznice mora odman prijaviti nadležnoj vlasti imena članova koji ispadaju iz porodične zajednice kao i radnika koji prekidaju radni odnos, kako bi se isti brisali iz iskaznice.

Ova iskaznica služi i za utvrđivanje identiteta imaoca. U slučaju zluopotrebe može biti oduzeta od strane nadležnih vlasti.

LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

— 1 —


Nro.	Stemma
Št.	Grb
Br.	Grb

REPUBBLICA ITALIANA
 (oppure REPUBBLICA FEDERATIVA POPOLARE JUGOSLAVA)
 REPUBLIKA ITALIJA
 (ali FEDERATIVNA LJUDSKA REPUBLIKA JUGOSLAVIJA)
 REPUBLIKA ITALIJA
 (ili FEDERATIVNA NARODNA REPUBLIKA JUGOSLAVIJA)

Questura di	(oppure Comitato Popolare Distrettuale di)
Kvestura v	(ali Okrajni Ljudski Odbor v)
Kvestura u	(ili Sreski Narodni Odbor u)

TESSERA PER IL TRANSITO AGRICOLO
 IZKAZNICA ZA POLJEDELSKI PREHOD
 ISKAZNICA ZA POLJOPRIVREDNI PRELAZ

— 2 —



Firma del titolare
 Lastnoročni podpis

Potpis imaoea

Connotati:
 Osební opis:
 Lični opis:

Altezza	Occhi
Višina	Oči
Visina	Oči
Corporatura	Naso
Postava	Nos
Stas	Nos
Viso	Bocca
Lice	Usta
Lice	Usta
Capelli	Barba
Lasje	Brada
Kosa	Brada

Segni particolari
 Posebni znaki

Posebni znaci

Nro.

Št.

Br.

Questura di (oppure Comitato Popolare Distrettuale di)
 Kvestura v (ali Okrajni Ljudski Odbor v)
 Kvestura u (ili Sreski Narodni odbor u)

TESSERA PER IL TRANSITO AGRICOLO
 ISKAZNICA ZA POLJEDELSKI PREHOD
 ISKAZNICA ZA POLJOPRIVREDNI PRELAZ

rilasciata a:

izdana:

izdata:

Cognome e nome

Priimek in ime

Prezime i ime

Nome del padre

Očetovo ime

Ime oca

Cognome e nome della madre

Dekliški priimek in ime matere

Devojačko prezime i ime majke

residente a

stanujoč v

stanuje u

si reca nella località di

potuje v kraj

putuje u mesto

quale proprietario

kot lastnik

kao vlasnik

conduttore

zakupnik

zakupac

usufruttuario

uživalec

uživaoc

rappresentante di persona giuridica

zastopnik pravne osebe

zastupnik pravnog lica

LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

— 4 —

Categoria e superficie dell'immobile:	bosco	ha.	mq.
Kategorija in površina posestva:	gozd	ha.	m2
Kategorija i površina imanja:	šuma	ha.	m2
	prati	ha.	mq.
	travniki	ha.	m2
	livade	ha.	m2
	campi	ha.	mq.
	njive	ha.	m2
	njive	ha.	m2
	vigneti	ha.	mq.
	vinogradi	ha.	m2
	vinogradi	ha.	m2
	pascoli	ha.	mq.
	pašniki	ha.	m2
	pašnjaci	ha.	m2
	altre categorie		mq.
	druge kategorije		m2
	druge kategorije		m2

Ubicazione dell'immobile

Kraj posestva

Mesto imanja

Proprietario dell'immobile

Lastnik posestva

Vlasnik imanja

Durata del contratto di conduzione

Trajanje pogodbe o zakupu

Trajanje ugovora o zakupu

Punti di passaggio

Prehodna mesta

Mesta za prelaz

LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

— 5 —

Il transito è permesso anche ai sottoindicati nominativi:
 congiunti minori di 12 anni:

Prehod je dovoljen tudi spodaj navedenim družinskim članom:
 mladoletnikom izpod 12 let starosti:

Prelaz je dozvoljen i dole pomenutim članovima porodice:
 maloletnicima ispod 12 godina:

- | | | |
|----|-------|----------------------------|
| 1. | | nato il
rojen dne |
| | | rodjen dana |
| 2. | | nato il
rojen dne |
| | | rodjen dana |
| 3. | | nato il
rojen dne |
| | | rodjen dana |
| 4. | | nato il
rojen dne |
| | | rodjen dana |

congiunti maggiori di 12 anni muniti di permesso di transito agricolo:
 družinski članom starejšim od 12 let z dovoljenjem za poljedelski prehod:
 članovima porodice iznad 12 godina za dozvolom za poljoprivredni prelaz:

- | | | |
|----|-------|------------------------------------|
| 1. | | Permesso N.
Dovoljenje št. |
| | | Dozvola br. |
| 2. | | Permesso N.
Dovoljenje št. |
| | | Dozvola br. |
| 3. | | Permesso N.
Dovoljenje št. |
| | | Dozvola br. |
| 4. | | Permesso N.
Dovoljenje št. |
| | | Dozvola br. |
| 5. | | Permesso N.
Dovoljenje št. |
| | | Dozvola br. |

Prestatori d'opera:

Najeti delavci:

Radna snaga:

1.	Permesso N. Dovoljenje št. Dozvola br.
2.	Permesso N. Dovoljenje št. Dozvola br.
3.	Permesso N. Dovoljenje št. Dozvola br.
4.	Permesso N. Dovoljenje št. Dozvola br.
5.	Permesso N. Dovoljenje št. Dozvola br.

La presente tessera è valida dal al

Ta izkaznica velja od do

Ova iskaznica važi od do

Data,

Dne,

Datum,

Il Questore
(oppure il Capo Dipartimento degli Affari Interni)

Kvestor
(ali Načelnik Oddelka za Notranje Zadeve)

Kvestor
(ili Načelnik Odeljenja za Unutrasnje Poslove)

Rinnovi
Podaljšanja
Produženja

Visti
Vize
Vize

LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

— 8 —

Numero e specie del bestiame usato giornalmente per il lavoro e condotto giornalmente al pascolo:

Število in vrsta živine, katero se dnevno koristi za delo ali dnevno goni na pašo:

Broj i vrsta stoke koja se dnevno koristi za rad ili se dnevno pregoni na pašu:

Equini		Bovini	
Monji	Govedo
Konji		Goveda	

Numero e specie del bestiame condotto nell'altra area per il pascolo stagionale:

Število in vrsta živine, ki se goni v sosedno področje na sezonsko pašo:

Broj i vrsta stoke koje se pregoni na susedno područje na sezonsku pašu:

Bovini		Ovini		Suini	
Govedo	Ovee	Svinje
Goveda		Ovce		Svinje	

Incremento del bestiame durante il pascolo stagionale:

Prirastek živine za dobo sezonske paše:

Priplod stoke za vreme sezonske paše:

Vitelli		Data della denuncia	
Teleta	Datum prijave
Telad		Datum prijave	
Ovini		Data della denuncia	
Ovee	Datum prijave
Ovce		Datum prijave	

I nati durante il pascolo stagionale dovranno essere annotati entro il 14° giorno nella presente tessera ai sensi dell'art. 11 p. 3 dell'Accordo di Udine.

Prirastek dobljen v času sezonske paše je treba vpisati v izkaznico v roku 14 dni, v smislu čl. 11, toč. 3 Videmskega Sporazuma.

Priplod dobivan za vreme sezonske paše treba da se upiše u roku od 14 dana u ovu iskaznicu prema čl. 11, tač. 3 Udinskog Sporazuma.

— 9 —

Numero degli alveari trasportati per il pascolo stagionale:

Število čebelnih panjev prenešenih na sezonsko pašo:

Broj košnica prenešenih na sezonsku pašu:

Nuovi sciami di api al ritorno dal pascolo stagionale:

Novi čebelni roji ob povratku s sezonske paše:

Novi rojevi pčela na povratku sa sezonske paše:

N.		data della denuncia	
Št.	datum prijave
Br.		datum prijave	

— 10 e 11 —

Genere e quantità dei prodotti in transito

Vrsta in količina pridelkov ob prehodu

Vrsta i količina proizvoda kod prelaska

— 12 —

Raccolto presunto
Predvideni pridelek
Predvidjeni proizvodi

— 13 —

Raccolto effettivo
Dejanski pridelek
Stavrno proizvedeno

— 14 —

Indicazione degli attrezzi e dei mezzi agricoli nonché dei mezzi di trasporto e del bestiame da tiro e da pascolo al seguito del titolare:

Podatki o orodju, poljedelskih in preveznih sredstvih, vprežni živini in živini za pašo, ki prehaja z lastnikom:

Oznaka alata ipoljoprivrednih sredstava kao i prevoznih, te zaprežne stoke ili stoke za pašu koja prelazi sa imaoem:

Ufficio Doganale Italiano
Italjaanski Carinski Urad
Italijanski Carinski Ured

Ufficio Doganale della R.P.F.J.
Carinski Urad F.L.R.J.
Carinski Ured F.N.R.J.

ALLEGATO 5.

PRILOG 5.

Stemma

Grb

Grb

REPUBBLICA ITALIANA
(oppure REPUBBLICA FEDERATIVA POPOLARE JUGOSLAVA)
REPUBLIKA ITALIJA
(ali FEDERATIVNA LJUDSKA REPUBLIKA JUGOSLAVIJA)
REPUBLIKA ITALIJA
(ili FEDERATIVNA NARODNA REPUBLIKA JUGOSLAVIJA)

Questura di (oppure Comitato Popolare Distrettuale di)
Kvestura v (ali Okrajni Ljudski Odbor v)
Kvestura u (ili Sreski Narodni Odbor u)

PERMESSO DI TRANSITO AGRICOLO N.
DOVOLJENJE ZA POLJEDELSKI PREHOD Št.
DOZVOLA ZA POLJOPRIVREDNI PRELAZ Br.

In base alla Tessera agricola N.
na osnovi Izkaznice za poljedelski prehod Št.
na osnovu Izkaznice za poljoprivredni prelaz br.

— 2 —

CONNOTATI:
OSBENI OPIS:
LIČNI OPIS:

Fotografija Fotografija Fotografija Timbro a secco Suhi žig Suhi žig

Firma del titolare
 Lastnoročni podpis
 Potpis imaoa

Statura	Occhi
Višina	Oči
Visina	Oči
Corporatura	Naso
Postava	Nos
Stas	Nos
Viso	Bocca
Obraz	Usta
Lice	Usta
Capelli	Barba
Lasje	Brada
Kosa	Brada
Fronte	Segni particolari
Čelo	Posebni znaki
Čelo	Posebni znaci

PROROGHE
 PODALJŠANJA
 PRODUŽENJA

— 3 —

N. di prot.
Št. prot.
Br. prot.

PERMESSO DI TRANSITO AGRICOLO N.
PODOLJENJE ZA POLJEDELSKI PREHOD Št.
DOZVOLA ZA POLJOPRIVREDNI PRELAZ Br.

rilasciato ai sensi dell'art. 11 punto 4 dell'Accordo di Udine
izdano v smislu čl. 11, točka 4 Videmskega Sporazuma
izdato prema čl. 11, t. 4 Udinskog Sporazuma

Cognome e nome
Priimek in ime
Prezime i ime

Paternità Maternità
Očetovo ime Ime in dekliški priimek matere
Ime oca Ime i devojačko prezime majke

Data e luogo di nascita
Datum in kraj rojstva
Datum i mesto rođenja

residente a
stanujoč v
stanuje u

ubicazione del podere
kraj posestva
mesto imanja

nome del proprietario o del conduttore del fondo
ime lastnika ali zakupnika zemljišča
ime vlasnika ili zakupca imanja

occupazione
zaposlitev
zaposlenje

Punto di passaggio
Prehodno mesto
Mesto za prelaz

Valevole dal al
Velja od do
Važi od do

Data,
Dne,
Datum,

Il Questore
(oppure il Capo Dipartimento degli Affari Interni)

Kvestor
(ali Načelnik Oddelka za Notranje Zadeve)

Kvestor
(ili Načelnik Odeljenja za Unutrašnje Posleve)

.....
Rinnovazioni — Podaljšanja — Produženja

.....
Visti — Vize — Vize

ALLEGATO 6.

PRILOG 6

CERTIFICATO PROVVISORIO
Z A Č A S N O P O T R D I L O
P R I V R E M E N A P O T V R D A

Cognome, nome e paternità
Priimek ime in očetovo ime

Prezime, ime i očevo ime

residente a
bivaječ v

nastanjen u

titolare della tessera o permesso di transito agricolo N.
imetnik izkaznice ali dovoljenja za poljedelski prehod St.

imalac iskaznice ili dozvole za poljoprivredni prelaz Br.

valido per il punto di passaggio
veljavne za prehodno mesto

važeće za prelazno mesto

ha in rinnovazione il documento
ima v podaljšanju dokument

ima na produžavanju ispravu

Il certificato è valido fino al
Potrdilo velja do

Potvrda važi do

e deve essere esibito insieme alla carta di identità
skupno z osebno izkaznico

zajedno sa Ličnom kartom

Data,
Dne,

Datum,

Il Questore
Kvestor
Kvestor

Timbro
Žig
Žig

ALLEGATO 7.

PRILOG 7.

Stemma

Grb

Grb

REPUBBLICA ITALIANA
(oppure REPUBBLICA FEDERATIVA POPOLARE JUGOSLAVA)

REPUBLIKA ITALIJA
(ali FEDERATIVNA LJUDSKA REPUBLIKA JUGOSLAVIJA)

REPUBLIKA ITALIJA
(ili FEDERATIVNA NARODNA REPUBLIKA JUGOSLAVIJA)

Questura di (oppure Comitato Popolare Distrettuale di)
Kvestura v (ali Okrajni Ljudski Odbor v)
Kvestura u (ili Sreski Narodni Odbor u)

PERMESSO STAGIONALE DI PERMANENZA Nro
SEZONSKO DOVOLJENJE BIVANJA Št.
SEZONSKA DOZLOVA BORAVKA Br.

rilasciato ai sensi dell'art. 14 dell'Accordo di Udine
izdana v smislu čl. 14 Videmskega Sporazuma
izdata u smislu čl. 14 Udinskog Sporazuma

per proprietari di fondi, usufruttuari e loro familiari, per rappresentanti di persone giuridiche, nonché per la relativa manodopera, per pastori, carbonai e boscaioli, rilasciato in base a tessera di transito agricolo Nro. o permesso di transito agricolo Nro.

za lastnike zemljišč, uživance in družinske člane, zastopniko pravnih oseb, kakor tudi za ustrezno delovno silo, pastirje, oglarje in gozdne delavce; izdana se na osnovi dovoljenja za poljedelski prehod št. ali izkaznice za poljedelski prehod št.

za vlasnike imanja, uživaoce i članove njihovih porodica, pretstavnike pravnih lica, kao i za odnosnu radnu snagu, pastire, ugljare i sumske radnike; izdaje se na osnovu dozvole za poljoprivredni prelaz br. ili iskaznice za poljoprivredni prelez br.

Cognome e nome

Priimek in ime

Prezime i ime

Paternità

Očetovo ime

Ime oca

Maternità

Ime in dekliški priimek matere

Ime i devojčko prezime majke

Data e luogo di nascita

Datum in kraj rojstva

Datum i mesto rođenja

residente a

stanuje v

stanuje u

Ubicazione del fondo, del bosco o del pascolo

Kraj zemljišča, gozda ali pašnika

Kraj zemljišta, šume ili pašnjaka

Nome del proprietario

Ime lastnika

Ime vlasnika

Occupazione

Zaposlitev

Zaposlenje

Punto di passaggio

Prehodno mesto

Mesto za prelaz

nella località

può trattenersi

v kraju

se lahko zadržuje

u mestu

može se zadržavati

ininterrottamente dal

al

brez prekinitve od

do

bez prekida od

do

Data,

Dne,

Datum,

Il Questore
(oppure il Capo Dipartimento degli Affari Interni)

Kvestor
(ali Načelnik Oddelka za Notranje Zadeve)

Kvestor
(ili Načelnik Odeljenja za Unutrasnje)

.....
Visti — Vize — Vize

ALLEGATO 8.

PRILOG 8.

N.
Št.....
Br.

REPUBBLICA ITALIANA
REPUBLIKA ITALIJA
REPUBLIKA ITALIJA

Settore Polizia di frontiera di
Tajnistvo za notranje zadeve
Sekretarjat za unutrašnje poslove

LASCIAPASSARE STRAORDINARIO
IZREDNA PROPUSTNICA
VANREDNA PROPUSNICA

rilasciato ai sensi dell'art. 15 punto 3 dell'Accordo di Udine
izdana v smislu čl. 15 točka 3 Videmskega Sporazuma
izdata prema čl. 15 tak. 3 Udinskog Sporazuma

Cognome e nome	Paternità	nato il	a
Preimek in ime	očetovsime	rojen dne	v
Prezime i ime	ime oca	rodjen dana	u

residente a	munito di carta d'identità N.
stanujoč v	z osebno izkaznico Št.
stanuje u	sa ličnom legitimacijom Br.

rilasciata da	è autorizzato a recarsi a
izdano od	je pooblaščen potovati v
izdatom od	ovlašten je da putuje u

presso	attraverso il punto di passaggio di
h komu	preko prehodnega mesta
kod koge	preko mesta za prelaz

per motivi di	
iz razlogov	
iz razloga	

e rimanervi dieci giorni dalla data del transito	
in da se tam zadrži 10 dni od dneva prehoda	
da se tamo zadrži 10 dana od dana prelaska	

Il presente permesso può essere usufruito per un solo viaggio da effettuarsi entro dieci giorni dalla data del rilascio ed il rientro deve avvenire attraverso lo stesso punto di passaggio.

Ta propustnica se lahko koristi samo za eno potovanje, ki se mora izvršiti v roku deset dni od dneva izdaje, vrnitev pa se mora izvršiti čez isto prehodno mesto.

Ova propusnica može da se koristi samo za jedno putovanje, koje se mora obaviti u roku od deset dana od dana izdavanja, i povratak mora uslediti preko istog mesta za prelaz.

Il titolare del permesso è accompagnato da	
Z imetnikom de propustnice potujejo	
Sa imaocem ove propusnice putuju	

minore di anni 12	
pod 12 letom starosti	
ispod 12 godina starosti	

— 2 —

Data,
Dne,
Datum,

Il Dirigente del Settore
Načelnik Tajnistva za
Notranje Zadeve
Načelnik Sekretariata za
Unutrašnje Poslove

N.B. — Il presente lasciapassare dovrà essere ritirato al rientro nel territorio di residenza.

PS. — Ta propustnica se odvzame ob vrnitvi na področje bivanja.

PS. — Ova propusnica treba da se oduzme prilikom povratka na područje boravka.

ALLEGATO 9.

PRILOG 9.

Stemma

Grb

Grb

REPUBBLICA ITALIANA
(oppure REPUBBLICA FEDERATIVA POPOLARE JUGOSLAVA)

REPUBLIKA ITALIJA
(ali FEDERATIVNA LJUDSKA REPUBLIKA JUGOSLAVIJA)

REPUBLIKA ITALIJA
(ili FEDERATIVNA NARODNA REPUBLIKA JUGOSLAVIJA)

Questura di (oppure Comitato Popolare Distrettuale di)
Kvestura v (ali Okrajni Ljudski Odbor v)
Kvestura u (ili (Sreski Narodni Odbor u)

PERMESSO DI ATTRAVERSAMENTO N.
TRANZITNO DOVOLJENJE Št.
TRANZITNA DOZVOLA Br.

ai sensi dell'art. 16 dell'Accordo di Udine
v smislu čl. 16 Videmskega Sporazuma
u smislu čl. 16 Udinskog Sporazuma

— 1 —

Cognome e nome

Priimek in ime

Prezime i ime

nato a

il

rojen v

dne

rodjen u

dana

residente a

di professione

stanuje v

po poklicu

stanuje u

po zanimanju

è autorizzato a transitare per il punto di passaggio di

je pooblaščen potovati čez prehodno mesto

ovlašten je da putuje preko prelaznog mesta

.....

.....

e di

in

i

per recarsi da

a

na poti iz

v

na putu iz

u

per i seguenti motivi

iz sledećih razlogov

iz sledećih razloga

Il presente è valido dal

al

Dovoljenje velja od

do

Dozvola važi od

do

Data,

Dne,

Datum,

Il Questore
(oppure il Capo Dipartimento degli Affari Interni)

Kvestor
(ali Načelnik Oddelka za Notranje Zadeve)

Kvestor
(ili Načelnik Odelenja Unutrašnjih Poslova)

REPUBBLICA POPOLARE FEDERATIVA JUGOSLAVA
 (oppure REPUBBLICA ITALIANA)
 FEDERATIVNA LJUDSKA REPUBLIKA JUGOSLAVIJA
 (ali REPUBBLIKA ITALIJA)
 FEDERATIVNA NARODNA REPUBLIKA JUGOSLAVIJA
 (ili REPUBBLIKA ITALIJA)

Comitato Popolare Distrettuale di (oppure Questura di)
 Okrajni Ljudski Odbor v (ali Kvestura v)
 Sreski Narodni Odbor u (ili Kvestura u)

PERMESSO DI ATTRAVERSAMENTO N.
 TRANZITNO DOVOLJENJE št.
 TRANZITNA DOZVOLA Br.

ai sensi dell'art. 16 dell'Accordo di Udine
 v smislu čl. 16 Videmskega Sporazuma
 u smislu čl. 16 Udinskog Sporazuma

Il retroindicato

Imenovani

Pomenuti

è autorizzato ad attraversare questo territorio dal punto di passaggio di
 je poblaščen tranzitirati čez to področje od prehodnega mesta
 ovlašten je da tranzitira kroz ovo područje od prelaznog mesta

.....

a quello di
do kraja
do mesta

percorrendo il seguente itinerario
po naslednji poti
služeči se sledečim putem

.....

Motivi
Razlogi
Razlozi

Validità
Veljavnost
Važnost

Non è consentita sosta nel territorio attraversato.
Zadržavanje na tranzitnem področju ni dovoljeno.
Zadržavanje na tranzitnom području nije dozvoljeno.


Data,
Dne,
Datum,

Il Capo Dipartimento Affari Interni
(oppure il Questore)
Načelnik Oddelka za Notranje Zadeve
(ali Kvestor)
Načelnik Odeljenja za Unutrašnje Poslove
(ili Kvestor)

.....

Rinnovazioni — Podaljšanja — Produženja

— 4 —



.....

Firma del titolare — Lastnoročni podpis — Poptis imaoea

CONNOTATI — OSEBNI OPIS — LIČNI OPIS:

Altezza	Occhi
Višina	Oči
Visina	Oči
Corporatura	Naso
Postava	Nos
Stas	Nos
Viso	Bocca
Obraz	Usta
Lice	Usta
Capelli	
Lasje	
Kosa	
Segni particolari	
Posebni znaki	
Posebni znaci	

ALLEGATO 10.

PRILOG 10.

PUNTI DI PASSAGGIO DELLE AREE DI CUI ALLE
LETTERE a) e b) DELL'ART. 1

PUNTI DI PASSAGGIO DI I CATEGORIA.

1. Albaro Vescovà	Skoflje	stradale
2. Pese	Kozina	»
3. Poggioreale Campagna	Sežana	ferroviario
4. Ferneti	Fernetiči	stradale
5. Trieste-Muggia	Koper	marittimo

PUNTI DI PASSAGGIO DI II CATEGORIA PERMANENTI.

1. Chiampore	Campore	stradale
2. Cerei di Sopra	Cerej	»
3. Santa Barbara	Kasteljer	»
4. Noghera	Plavje	»
5. Prebenico Caresana	Osp	»
6. San Servolo	Socerb	»
7. Lipiza	Lipica	»
8. Gropada	Gropada	»
9. Monrupino	Repentabor	»
10. Precenico di Comeno	Gorjansko	»

PUNTI DI PASSAGGIO DI II CATEGORIA STAGIONALI.

1. San Bartolomeo	Lazaret	stradale
2. Bottazzo	Botač	»
3. Sentiero Draga S. Elia	Draga	»
4. Grozzana	Gročana	»
5. Orle	Orlek	»
6. Vogliano	Voglje	»
7. Malchina	Mavhinje	»

ALLEGATO II.

PRILOG II.

VALICHI DELLE AREE DI CUI ALLE LETTERE *c)* e *d)* DELL'ARTICOLO 1

VALICHI DI I CATEGORIA.

1. Casa Rossa	Rdeča hisa	stradale
2. Gorizia	Nova Gorica	ferroviario
3. Stupizza	Robić	stradale
4. Passo del Predil	Predil	»
5. Fusine Laghi	Rateče	»

VALICHI DI II CATEGORIA PERMANENTI.

1. Jamiano	Klarići	stradale
2. Devetachi	Lokvica	»
3. Merna	Miren	»
4. Gorizia-S. Andrea	Vrtojba	»
5. Gorizia-S. Pietro	Sempeter	»
6. Rafut	Pristava	»
7. Salcano I	Solkan I	»
8. S. Valentino	Podsabotin	»
9. S. Floriano	Hum	»
10. Uclanzi	Valerišče	»
11. Castelletto Versa	Vipolže	»
12. Castelletto Zeglo	Medana	»
13. Venco	Neblo	»
14. Mernico	Golo brdo	»
15. Ponte di Miscecco	Mišček	»
16. Solarie di Drenchia	Solarji	»
17. Polava di Cepletischis	Livek	»
18. Ponte Vittorio	Most na Nadizi	»
19. Uceca	Učeja	»
20. Cave del Predil	Log pod Mangartom	sotterraneo

VALICHI DI II CATEGORIA STAGIONALI.

1. Palichisce Micoli	Opatje selo	stradale
2. Salcano II	Solkan polje	»
3. San Mauro	Sentmaver	»
4. Plessiva	Plešivo	»
5. Scriò	Skrljevo	»
6. Ponte Clinaz	Podklanec	»
7. Teleferica di Drenchia	Kolovrat	»
8. Monte Cau	Jevšček	»
9. Robedischis	Robedišče	»

ALLEGATO 12.

PRILOG 12.

ATTESTAZIONE
POTRDILO
POTVRDA

Alle ore	del	in località
Ob uri.....	dne	v kraju
U sati	dana	u mestu

È stato proceduto al ritiro del lasciapassare (ordinario, annuale, straordinario, agricolo, permesso di attraversamento).

Je bila odvzeta propustnica (redna, letna, izredna, dvovlasniška, tranzitna).

Oduzeta je propusnica (redovna, godisnja, vanredna, dvovlastnička, tranzitna).

intestato al sig.

na ime

na ime

nato a	il	in base all'art. 19
rojen v	dne	na osnovi člena 19.....
rodjen u	dana	na osnovu člana 19

punto 4, comma *a*) dell'accordo di Udine

točka 4, odstavek *a*) Videmskega sporazuma

tačka 4, stav *a*) Udinskog sporazuma

La predetta persona rientrerà nell'area della sua residenza attraverso il punto di passaggio di

Imenovani se vrača v kraj stalnega bivanja preko prehodnega mesta.....

Imenovani se vrača u mesto stalnog boravka preko prelaznog mesta

Data,

Dne,

Datum.

Timbro

Zig

Zig

Firma

Podpis

Potpis

ALLEGATO 13.

PRILOG 13.

LINEE MARITTIME E TERRESTRI
ISTITUITE IN BASE ALL'ART. 40 DELL'ACCORDO

I. — LINEE MARITTIME.

1. Trieste-Cittanova.
2. Trieste-Pirano.
3. Trieste-Capodistria.

Tali linee sono annuali.

a) Le navi jugoslave che effettuano le linee di cui sopra possono fare complessivamente tredici scali settimanali a Trieste, tre scali settimanali a Muggia in andata ed in ritorno e tre scali settimanali a Sistiana, come prolungamento della linea Capodistria-Trieste;

b) Le navi italiane possono effettuare le seguenti linee:

1. Trieste-Capodistria-Isola-Pirano-Umago-Cittanova e viceversa con cinque viaggi alla settimana, con prolungamento, una volta alla settimana, fino a Cittanova e con scali quadrisettimanali ad Isola, in andata e ritorno.
2. Trieste-Capodistria-Pirano e viceversa con un viaggio alla settimana.
3. Trieste-Muggia-Capodistria e viceversa con un viaggio al giorno.

II. — LINEE TERRESTRI.

A. — Linee automobilistiche che possono essere effettuate da imprese di ambedue le Parti:

- | | | |
|-----------------------------|-----|--|
| 1. Trieste-Capodistria | tre | coppie di corse giornaliere tutto l'anno. |
| 2. Trieste-Buie | due | coppie di corse giornaliere tutto l'anno. |
| 3. Trieste-Erpelle | una | coppia di corse giornaliere tutto l'anno. |
| 4. Trieste-Sesana | una | coppia di corse giornaliere tutto l'anno. |
| 5. Trieste-Cittanova | due | coppie di corse giornaliere tutto l'anno. |
| 6. Trieste-Pirano | una | coppia di corse giornaliere tutto l'anno. |
| | tre | coppie di corse giornaliere estive sul tratto Trieste-Portorose. |
| 7. Trieste-S. Daniele | una | coppia di corse giornaliere tutto l'anno. |
| 8. Trieste-Comeno | una | coppia di corse giornaliere tutto l'anno. |
| 9. Trieste-Nuova Gorizia | una | coppia di corse giornaliere tutto l'anno. |
| 10. Trieste-Cave Auremiane | una | coppia di corse giornaliere tutto l'anno. |
| 11. Trieste-S. Nicolò | sei | coppie di corse giornaliere estive. |
| 12. Cividale-Tolmino | una | coppia di corse giornaliere tutto l'anno. |
| 13. Gorizia-Salcano | due | coppie di corse giornaliere tutto l'anno. |
| 14. Gorizia-Vertoiba | tre | coppie di corse giornaliere tutto l'anno. |
| 15. Gorizia-Comeno | una | coppia di corse giornaliere tutto l'anno. |
| 16. Cividale-Cambresco | una | coppia di corse giornaliere tutto l'anno. |
| 17. Tarvisio-Plezzo | una | coppia di corse giornaliere tutto l'anno. |
| 18. Tarvisio-Gozd Martuljek | una | coppia di corse tre volte alla settimana tutto l'anno. |

Ciascuna Parte ha diritto di effettuare le sopraindicate coppie di corse.

B. — Linee automobilistiche che possono essere effettuate da imprese dell'una o della altra Parte:

a) da Imprese italiane:

- | | | |
|---------------------------|-----|---|
| 1. Gorizia-Medana | tre | coppie di corse giornaliere tutto l'anno. |
| 2. Tarvisio-Nuova Gorizia | | |
| Gorizia | una | coppia di corse giornaliere tutto l'anno. |

b) da Imprese jugoslave:

- | | | |
|---------------------------|-----|---|
| 1. Medana-Gorizia-Nuova | | |
| Gorizia | tre | coppie di corse giornaliere tutto l'anno. |
| 2. Nuova Gorizia-Tarvisio | una | coppia di corse giornaliere tutto l'anno. |

ALLEGATO 14.

PRILOG 14.

VALUTE E GENERI

(artt. 44, 45 e 46)

I. — *Valuta.*

La valuta di cui al comma primo, punto 1 dell'art. 46 può raggiungere il massimo di lire 7.000 rispettivamente dinari 3.500.

II. — *Lista dei generi (quindicinale).*

1. Verdura	kg.	10
2. Legumi	»	2
3. Orzo	»	3
4. Grano saraceno	»	3
5. Carni fresche	»	1
6. Carni insaccate ed affuminate	»	1
7. Pesce fresco	»	1
8. Formaggio	»	2
9. Riso	»	2
10. Pasta	»	2
11. Aranci e limoni	»	8
12. Latte	lt.	2
13. Latte cagliato	»	2
14. Vino	»	2
15. Olio	»	2
16. Pollame	capi	2
17. Uova	n.	12
18. Fascine e muschio		
19. Fiori e erbe decorative		
20. Prodotti dell'artigianato		
21. Oggetti di uso casalingo		
22. Oggetti di uso agricolo		
23. Mercerie ed oggetti di uso personale		

Il valore complessivo dei prodotti e merci di cui alla lista dei generi che si portano seco può raggiungere il massimo di:

- a) lire 7.500 rispettivamente dinari 3.750 nei confronti delle persone che fruiscono delle facilitazioni di cui al comma primo dell'art. 44 del presente Accordo;
- b) lire 20.000 rispettivamente dinari 10.000 per le persone che fruiscono delle facilitazioni di cui al comma primo dell'art. 45 del presente Accordo;
- c) lire 7.000 rispettivamente dinari 3.500 per le persone che fruiscono delle facilitazioni di cui al punto 1 dell'art. 46 del presente Accordo.

ALLEGATO 15

PRILOG 15.

ELENCO DEI GENERI

(di cui all'art. 51 dell'Accordo)

1. Pane	kg.	1,250
2. Pasta o riso o orzo	»	0,750
3. Carne fresca o preparata per l'uso o pesce fresco o secco (baccalà)	»	0,500
4. Carni preparate o insaccate	»	0,400
5. Burro o formaggio	»	0,250
6. Frutta fresca o secca, agrumi	»	2,000
7. Cioccolato o dolciumi	»	0,400
8. Caffè	»	0,050
9. Uova	pezzi	6
10. Un litro di vino oppure 4 dl di acquavite		
11. Due pacchetti aperti da 20 sigarette ciascuno.		

ALLEGATO 16.

PRILOG 16.

SCAMBIO DI INFORMAZIONI SANITARIE

Sarà data comunicazione sull'insorgere delle seguenti malattie infettive:

1. Colera	1. Cholera
2. Peste	2. Pestis
3. Febbre gialla	3. Febris flava
4. Vaiuolo	4. Variola vera
5. Tifo esantematico	5. Typhus exanthematicus
6. Febbre tifoidea	6. Typhus abdominalis
7. Febbre ricorrente	7. Typhus recurrens
8. Infezione da paratifi	8. Paratyphus
9. Differite	9. Diptheria
10. Poliomielite anteriore acuta	10. Poliomyelitis acuta
11. Meningite cerebro spinale epidemica	11. Meningitis cer. epid.
12. Morva	12. Mallens
13. Pustola maligna	13. Antrax
14. Brucellosi	14. Brucellosis
15. Rabbia dichiarata	15. Lyssa
16. Tularemia	16. Tularemia
17. Leishmaniosi viscerale	17. Kala-azar
18. Leishmaniosi cutanea	18. Leishmaniosi
19. Lebbra	19. Lepra
20. Tracoma	20. Trachoma

La comunicazione deve contenere solo il numero dei colpiti ed il Comune in cui si è manifestata l'infezione.

Le comunicazioni devono essere effettuate una volta ogni dieci giorni.

Non è necessario dare notizia dell'infezione a guarigione avvenuta.

Per quanto concerne le malattie di quarantena (colera, peste, febbre gialla, vaiolo, tifo esantematico, febbre ricorrente) saranno applicate le disposizioni previste dal Regolamento sanitario internazionale adottate nella IV Sessione dell'Organizzazione Sanitaria Mondiale del 25 maggio 1951 a Ginevra e completate nelle VIII, IX e XIII Sessioni della medesima Organizzazione, tenutesi negli anni 1955, 1956 e 1960.

Per le stesse malattie saranno applicate anche le norme di futuri accordi internazionali approvati dai Governi dei due Stati.

2. Notifica delle epidemie.

Come epidemia viene considerata la manifestazione su un territorio o in gruppo demografico, di malattie infettive con più di un caso ed in un breve periodo, che può essere indicato in dieci giorni.

1. Dissenteria bacillare	1. Dysenteria
2. Scarlattina	2. Scarlattina
3. Morbillo	3. Morbilli
4. Pertosse	4. Pertussis
5. Spirechetosi ittero infettiva	5. Leptospirosis
6. Epatopatia acuta primitiva ed epatite epidemica	6. Hepatitis inf.
7. Malaria	7. Malaria
8. Febbre Q	8. Febris Q
9. Dissenteria amebica	9. Dysanteria amebis
10. Grippa	10. Grippa

La notifica deve contenere il numero degli ammalati, la zona infetta ed il numero dei decessi.

La comunicazione sarà fatta una volta per settimana per tutta la durata della epidemia.

LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. Indirizzo degli organi sanitari locali ai quali spetta l'obbligo della comunicazione.

Per la Parte Jugoslava

- Istituto per la difesa sanitaria di Nuova Gorizia — per il territorio di Nuova Gorizia.
- Istituto per la difesa sanitaria di Capodistria — per il distretto di Capodistria.
- Istituto per la difesa sanitaria di Pola — per il distretto di Pola.

Per la Parte Italiana

- Medico Provinciale presso la Prefettura di Gorizia.
- Medico Provinciale presso la Prefettura di Udine.
- Medico Provinciale di Trieste.

ALLEGATO 17.

PRILOG 17.

SCAMBIO DI INFORMAZIONI VETERINARIE
AI SENSI DELL'ART. 53 DELL'ACCORDO

I. — Malattie del bestiame da segnalare.

Le malattie infettive degli animali sul cui manifestarsi e sulle cui epidemie devono informarsi gli organi locali competenti italiani e jugoslavi, sono le seguenti:

- | | |
|--|--|
| 1. Afta epizootica | 1. Aphthae epizooticae |
| 2. Peste bovina | 2. Pestis bovina |
| 3. Pleuropolmonite contagiosa dei bovini | 3. Pleuropneumonia contagiosa bovum |
| 4. Tubercolosi degli animali domestici | 4. Tuberculosis |
| 5. Brucellosi | 5. Brucellosis |
| 6. Carbonchio ematico | 6. Anthrax |
| 7. Carbonchio sintomatico | 7. Gangraena emphysematosa |
| 8. Setticiemia emorragica dei bovini e della selvaggina | 8. Pasteurelosis bovum |
| 9. Rabbia | 9. Lyssa |
| 10. Movra | 10. Malleus |
| 11. Esantema coitale paralitico | 11. Exantema coitale paralyticum |
| 12. Anemia infettiva degli equini | 12. Anaemia infectiosa equorum |
| 13. Linfangite epizootica | 13. Lymphangioitis epizootica |
| 14. Peste suina | 14. Pestis suum |
| 15. Malrossino | 15. Rhusiopathia suis |
| 16. Peste aviare | 16. Pestis avium |
| 17. Colera aviare | 17. Cholera avium |
| 18. Vaiolo ovino | 18. Variola ovina |
| 19. Rogna degli ovini e dei caprini | 19. Scabies |
| 20. Scarios, peste delle api nose-miasi | 20. Acariosis, pestis apis nose-miosis |
| 21. Tularemia mixomatosi | 21. Tularaemia muxomatosis |
| 22. Malattie infettive dei pesci | |
| 23. Altre malattie infettive degli animali, malattie parassitarie e di stalla previste dalle disposizioni delle autorità competenti dei due Paesi. | |

Qualora gli organi competenti di una Parte vengano a conoscenza di casi di meningoencefalomielite enzootica ne daranno comunicazione alle competenti autorità della altra Parte.

II. — Organi del servizio veterinario.

Gli organi locali del servizio veterinario preposti per lo scambio di informazioni sono:

Da Parte jugoslava:

1. L'Ispettore veterinario di frontiera dell'Amministrazione Federale per i problemi veterinari.
2. L'Ispettorato veterinario dei Comitati Popolari dei distretti di Kranj, Nuova Gorizia e Capodistria.

Da Parte italiana:

1. Veterinari provinciali di Trieste, Gorizia e Udine.

III. — Modalità per lo scambio di informazioni.

Lo scambio delle informazioni circa lo stato ed il movimento delle malattie infettive degli animali nell'ambito della giurisdizione dei singoli organi veterinari avverrà il 1° ed il 16 di ogni mese.

Le informazioni stesse verranno trasmesse secondo le modalità già previste dalla Convenzione Veterinaria italo-jugoslava, art. 17 e dal presente Accordo. Per i casi di afta epizootica sarà necessario attenersi alle disposizioni dell'art. 53 punto 2 del presente Accordo, nel quale è stabilito che per gli animali che rimangono nell'altro territorio per più di un giorno dovrà essere rilasciato un certificato da parte del veterinario competente, dal quale risulti che nel luogo di origine degli animali stessi, negli ultimi quaranta giorni, non è stata constatata l'esistenza di alcuna malattia infettiva per la quale è obbligatoria la denuncia. Per le altre malattie menzionate verrà analogamente osservato lo stesso termine « degli ultimi quaranta giorni », tenendo però presente che la constatazione, nella località di origine degli animali, di casi solo sporadici di una malattia infettiva tra quelle elencate ai n.ri 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14 e 15 non impedirà lo spostamento degli animali da detta località ed il rilascio del previsto certificato integrato dalle osservazioni del caso.

Gli organi veterinari delle due Parti si invieranno i rispettivi bollettini sanitari ai seguenti indirizzi:

— Il Veterinario provinciale di Trieste all'Ispettorato veterinario del Comitato Popolare Distrettuale di Capodistria e Pola e viceversa.

— Il Veterinario provinciale di Gorizia all'Ispettorato veterinario del Comitato Popolare Distrettuale di Nuova Gorizia e viceversa.

— Il Veterinario provinciale di Udine all'Ispettorato veterinario del Comitato Popolare Distrettuale di Kranj e viceversa.

ALLEGATO 18.

PRILOG 18.

ORGANI COMPETENTI PER L'ESECUZIONE
DI MISURE FITOPATOLOGICHE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI

1. Organi competenti ai sensi dell'art. 54 punto 1) e 2) sui rispettivi territori di applicazione del presente Accordo sono: a Udine, Gorizia e Trieste rispettivamente a Nuova Gorizia, Sesana e Capodistria, ai sensi dei punti 4) e 5) dello stesso articolo, a Trieste e Gorizia rispettivamente a Capodistria, Nuova Gorizia e Kranj.

Per l'incontro e ricevimento delle informazioni che si riferiscono a quella parte dell'area di Buie che rientra nel territorio previsto dall'Accordo di Udine è competente il Comitato Distrettuale Popolare di Capodistria — Ispettorato agrario.

2. Le informazioni del Comitato Popolare Distrettuale di Capodistria vengono inoltrate all'Osservatorio fitopatologico di Trieste; del Comitato Popolare Distrettuale di Nuova Gorizia e del Comitato Popolare Distrettuale di Kranj all'Osservatorio fitopatologico di Gorizia e viceversa.

3. Nelle comunicazioni di cui al punto 2) saranno indicati solamente i dati concernenti i parassiti e lo stato delle malattie e ritenuti dalla parte informatrice di natura tale da dover interessare la parte alla quale tali informazioni vengono inviate.

4. Le comunicazioni saranno inviate mensilmente nella prima decade di ogni mese per il mese precedente.

Qualora per il mese al quale si riferisce la comunicazione inoltrata non vi fossero cambiamenti sulla situazione del mese precedente, le comunicazioni stesse dovranno contenere i dati sulle misure che vengono progettate per il mese successivo. Le comunicazioni dovranno contenere i dati sul modo di esecuzione di tali provvedimenti e sullo impiego dei mezzi, sui risultati raggiunti ed ogni eventuale speciale fatto.

5. Le informazioni saranno inoltrate secondo il modello unito al presente allegato.

6. Al fine di una più stretta collaborazione, ciascuna Parte può richiedere all'altra Parte una relazione particolare sui singoli problemi relativi alla difesa delle piante non compresi nelle informazioni mensili ordinarie.

7. Al fine di accertare le modalità di esecuzione delle misure nelle aree di applicazione dell'Accordo, gli esperti delle due Parti terranno, se necessario, riunioni comuni per la discussione sulle misure adottate, sui metodi di lavoro e sui risultati raggiunti.

Occorrendo, saranno effettuati sopralluoghi comuni.

8. Allo scopo di una migliore conoscenza della letteratura professionale e dei metodi di propaganda in difesa delle piante nei due Paesi, sarà effettuato lo scambio delle pubblicazioni professionali e del materiale di propaganda. A tale scopo l'Istituto Agrario della Repubblica Popolare Slovena di Lubiana invierà tutto il materiale di propaganda e le pubblicazioni professionali edite nella Repubblica Popolare Slovena dalla Amministrazione Federale per la protezione delle piante di Belgrado per i territori della Repubblica Federativa Popolare Jugoslava all'Osservatorio fitopatologico di Trieste.

Il Direttore dell'Osservatorio fitopatologico di Verona, la Direzione per l'Agricoltura del Commissariato Generale del Governo di Trieste ed il Direttore dell'Osservatorio fitopatologico di Trieste avranno cura di trasmettere la letteratura professionale ed il materiale di propaganda per la protezione delle piante nella Repubblica Italiana all'Istituto Agrario della Repubblica Popolare Slovena in Lubiana.

LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Prot.
Štev. i zap.

Trieste — Koper
Gorizia — Nova Gorica
Kranj

Oggetto : Scambio di informazioni fitopatologiche
con la Jugoslavia.
Predmet : Izmenjava fitopatoloskih vesti z Jugo-
slavijo.

.....
.....

Ai sensi dell'art. 53 dell'Accordo, si trasmettono, a tergo, le segnalazioni sui parassiti e malattie manifestatesi nell'area giurisdizionale, con l'indicazione della zona colpita, delle superfici o del numero delle piante interessate, delle colture infestate nonché degli interventi antiparassitari che sono stati consigliati od effettuati.

V smislu člena 53 Sporazuma se dostavljajo zadaj navedene vesti, nanasajoce se na rastlinske bolezni in škodljivce, ki so se pojavili na območju, z naveddo okuzenoga okolisa, površine in število prizadetih rastlin, okuzenih kultur ter število svetovanih in izvršenih protiparazitarnih postopkov.

Con osservanza
S poštovanjem

II

LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Culture o prodotti agrari forestali	Parassiti o malattie	Zona infetta Denominazione	Superficie o no piante colpite	Intensità	Interventi anti parassitari	Annotazioni e data inizi e fine
Kulture ali kmetijski gozdni proizvodih	Paraziti ali bolezni	Okužen okoliš Naziv	Površina ali stev. napadanih rastlin	Razširjenjeb (*)	Protiparazitarna izvajanja	Opombe; datum, začetek in konec okužbe

(*) 1-Molto Lieve-Sledovi; 2-Lieve-Lahka; 3-Media-Srednja; 4-Forte-Močno; 5-For.ma-Zelo močno.

ALLEGATO 19.

PRILOG 19.

REGOLAMENTO

Per il funzionamento della Commissione Mista Permanente italo-jugoslava prevista dall'art. 57 dell'Accordo.

Art. 1.

La Commissione Mista Permanente è l'organo al quale sono affidati i seguenti compiti:

- di assicurare la regolare applicazione dell'Accordo;
- di risolvere i problemi relativi all'applicazione e interpretazione dello Accordo;
- di deliberare le misure per il miglioramento dell'esecuzione dell'Accordo;
- di esaminare le proposte comuni concordate dai competenti organi locali, come pure le questioni sulle quali non vi è accordo tra i predetti organi;
- di adempiere a tutti gli altri compiti ad essa demandati.

Art. 2.

La Commissione Mista Permanente è composta da sei membri di cui tre nominati dal Governo Italiano e tre nominati dal Governo Jugoslavo. Ogni Governo può nominare un sostituto per ciascun membro. I nomi dei membri e dei sostituti saranno notificati per via diplomatica. Allo stesso modo saranno trasmesse anche le comunicazioni circa eventuali cambiamenti dei membri e dei loro sostituti.

La Commissione potrà avvalersi della collaborazione di esperti.

Art. 3.

La Commissione Mista Permanente si riunirà alternativamente nella Repubblica Italiana e nella Repubblica Popolare Jugoslava.

Art. 4.

In ogni Sessione della Commissione Mista Permanente verrà fissata la data per la riunione successiva. Qualora se ne ravvisi la necessità, la data già concordata per la riunione della Commissione Mista Permanente potrà essere modificata mediante intesa tra i Presidenti delle due Delegazioni. Le reciproche comunicazioni potranno essere effettuate per via diplomatica o direttamente.

Parimenti per via diplomatica o mediante comunicazioni dirette tra i Presidenti verranno mantenuti i contatti tra le due Delegazioni per lo scambio di reciproche informazioni nel periodo tra una riunione e l'altra.

Art. 5.

Le sedute della Commissione Mista Permanente saranno presiedute alternativamente dai Presidenti delle due Delegazioni. Il primo a presiedere sarà il Presidente della Delegazione del Paese sul cui territorio si svolgono le sedute.

Art. 6.

Le sedute della Commissione Mista Permanente avranno luogo nei giorni feriali e, in casi eccezionali, anche nei giorni festivi in base ad accordo tra le due Delegazioni.

Su richiesta di una delle due Delegazioni l'interruzione tra le singole sedute potrà essere prolungata sino a 24 ore e qualora ambedue le Delegazioni concordino sino a 48 ore.

Art. 7.

Le lingue ufficiali della Commissione Mista Permanente sono l'italiano e il serbo-croato.

Art. 8.

Qualora venga ritenuto utile ai fini di una più rapida soluzione delle questioni derivanti dall'applicazione dell'Accordo, la Commissione Mista Permanente potrà effettuare dei sopralluoghi nelle aree previste dallo Accordo stesso.

Art. 9.

Di ogni Sessione della Commissione Mista Permanente verrà redatto un verbale comune, in duplice esemplare, in lingua italiana e serbo-croata, facenti ambedue ugualmente fede.

I verbali verranno firmati dai Presidenti delle Delegazioni oppure dai loro sostituti.

Art. 10.

Le decisioni della Commissione Mista Permanente saranno prese all'unanimità e saranno sottoposte all'approvazione dei due Governi. Ai Governi stessi saranno anche deferite le questioni sulle quali la Commissione Mista Permanente non avesse potuto raggiungere un accordo.

Art. 11.

I membri della Commissione Mista Permanente ed i loro sostituti godranno nell'espletamento delle loro funzioni dei privilegi normalmente riconosciuti nella prassi internazionale.

Art. 12.

Il presente Regolamento sarà applicato dal giorno della firma.

Il Regolamento è redatto in due originali, uno in lingua italiana, l'altro in serbo-croato, facenti entrambi ugualmente fede.

Il Presidente
della Delegazione Italiana

MANLIO CASTRONUOVO

Il Presidente
della Delegazione Jugoslava

KAREL FORTE

ALLEGATO 20.

PRILOG 20

COMMISSIONE MISTA PERMANENTE
per l'applicazione dell'Accordo di Udine
Delegazione Italiana

IL PRESIDENTE

STALNA MEŠANA KOMISIJA
Za Izvojanja Videmskega Sporazuma
Italijanska Delegacija

PREDSEDNIK

STAINA MEŠOVITA KOMISIJA
Za spropodjenja Udinskog Sporazuma
Italijanska Delegacija

PREDSEDNIK

TESSERA SPECIALE
POSEBNA IZKAZNICA
SPECIALNA ISKAZNICA

Fotografia
Fotografija
Fotografija

Nome e cognome

Ime in priimek

Ime i prezime

nato il

a

rojen dne

v

rodjen dana

u

- degli Organi locali della
- Commissione Mista Permanente degli
- Stalne mešane komisije
- lokalnih organov
- Stalne mešovite komisije
- lokalnih organa

è autorizzato ad attraversare tutti i punti di passaggio italo-jugoslavi per un numero illimitato di transiti
je, pooblaščen vstopati čez vsa jugoslovansko-italijanska prehodna mesta za neomejeno število prehodov
ovlaščen je prelaziti preko svih jugoslovensko-italijanskih mesta za prelaz na neograničeni broj prelazaka.

Gli organi di polizia di frontiera e di dogana sono pregati di rendere possibile il libero transito e di prestare, ove occorra, assistenza ai titolari di questa tessera speciale.

Naprosamo obmejne in carinske organe naj imetniku te posebne izkaznice omogočijo svoboden prehod in mu ob potrebi pomagajo.

Umoljavaju se pogranični i carinski organi da imaoeu ove specijalne iskaznice omoguče slobodan prelaz i da mu, u slučaju potrebe, ukažu pomoć.

LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La presente tessera è valida dal al
 Ta iskaznica velja od do
 Ova iskaznica važi od do

Rilasciata il
 Izdana dne
 Izdata dana

Timbro
 Zig

Il Presidente della Delegazione Italiana
 in seno alla Commissione Mista Per-
 manente

Predsednik Italijanske Delegacije v
 Stalni mešani Komisiji

Predsednik Italijansko Delegacije u
 Stalnoj mesovitej Komisiji

La presente tessera è rinnovata sino al
 Izkaznica se podaljšuje do.....
 Ova iskaznica se produžava do

Timbro
 Zig

Il Presidente della Delegazione Italiana
 in seno alla Commissione Mista Per-
 manente

Predsednik Italijanska Delegacije v
 Stalni mešani Komisiji

Predsednik Italijanske Delegacije u
 Stalnoj mesovitoj Komisiji

La presente tessera è rinnovata sino al
 Izkaznica se podaljšuje do.....
 Ova iskaznica se produžava do

Timbro
 Zig

Il Presidente della Delegazione Italiana
 in seno alla Commissione Mista Per-
 manente

Predsednik Italijanska Delegacije v
 Stalni mešani Komisiji

Predsednik Italijanske Delegacije u
 Stalnoj mesovitoj Komisiji